

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.
Contratto di Assicurazione Ramo Danni
POLIZZA PER GIOIELLIERI E ORAFI

Set informativo
Edizione 2024

Assicurazione Ramo Danni

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Compagnia assicurativa che realizza il prodotto: Lloyd's Insurance Company S.A., registrata in Belgio. Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa dalla Banca Nazionale del Belgio. Numero di autorizzazione: 3094.

Intermediario in veste di Manufacturer de facto: Non applicabile

Prodotto: Polizza per Laboratori e Aziende Orafe

Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura contro i Rischi di perdita o danni materiali e diretti originati da qualsiasi causa esterna subiti dalle cose assicurate durante il periodo di validità della presente assicurazione ed entro i limiti territoriali previsti.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Il Prodotto copre, Merci, materie prime e semilavorati usati per la conduzione dello esercizio dell'Assicurato, consistenti in particolare di articoli di gioielleria, oreficeria ed orologeria, pietre preziose perle, oro ed altri metalli preziosi, ornamenti, accessori e materiale usuale nell'attività, appartenenti all'Assicurato o affidatigli per qualsiasi scopo, nonché banconote, assegni, vaglia purché gli stessi siano la contropartita delle predette merci, contro tutti i rischi di perdita e/o danneggiamento materiali e diretti (compresi i rischi di incendio, fulmine ed esplosione).
- ✓ La copertura comprende i danni accorsi al contenuto dei locali presso i quali si svolge l'attività dell'assicurato, come da Condizioni di Assicurazione.
- ✓ Possono essere coperti dal Prodotto a titolo opzionale, esemplificativo e non esaustivo, anche le merci fuori cassaforte, le merci nelle vetrine, i portavalori e i soggiorni dei portavalori in hotel e motel, le spedizioni dei Beni assicurati, le merci presso sedi di terzi, i Beni assicurati esposti durante le fiere, il furto con destrezza.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non opera per i beni non assicurati e per le garanzie non acquistate. La polizza prevede delle delimitazioni.

Di seguito alcune delle principali Esclusioni:

- ✗ Fabbricato
- ✗ Dolo del Contraente o dell'Assicurato
- ✗ Attacchi cibernetici
- ✗ I danni derivanti da contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche
- I danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto.

Ulteriori esclusioni sono riportate nel testo.



Ci sono limiti di copertura?

Principali limitazioni:

- ! Sono previsti limiti relativamente alle coperture "Giacenza", "Trasporti" e "Contenuto dei locali".
- ! Sono previsti ulteriori limiti per le coperture aggiuntive, come da Condizioni di Assicurazione.
- ! E' condizione essenziale ai fini dell'efficacia del contratto che tutte le chiavi (originali e/o duplicati), atte all'attivazione e disattivazione degli impianti di allarme e all'apertura delle casseforti e/o camere corazzate, siano tenute, durante le ore di chiusura fuori dei locali contenenti le cose assicurate e di quelli con essi comunicanti, quando negli stessi non vi sia presente l'Assicurato e/o gli addetti all'esercizio e/o loro familiari. Non sono parificati all'Assicurato, agli addetti all'esercizio e/o loro familiari le persone comunque incaricate della

sorveglianza o della custodia delle cose assicurate, salvo patto speciale con gli Assicuratori che dovrà essere esplicitamente richiamato nella presente Assicurazione.



Dove vale la copertura?

1. La copertura è operante in tutto il mondo, ma escluse Russia, Bielorussia e Ucraina (incluse la Crimea e le regioni di Donetsk e Luhansk). Per maggiore chiarezza sono assolutamente escluse le spedizioni e i transiti da/per Russia, Bielorussia e Ucraina (compresa la Crimea e le regioni di Donetsk e Luhansk)



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto l'Assicurato e/o il Contraente ha l'obbligo di fornire agli Assicuratori informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto l'Assicurato e/o il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni diminuzione o aggravamento del rischio.
- L'Assicurato e/o il Contraente ha l'obbligo di adottare le Raccomandazioni richieste dal perito degli Assicuratori in occasione del sopralluogo di sicurezza (survey) e di mantenere operanti tali Raccomandazioni per l'intera durata dell'Assicurazione.

Per ulteriori obblighi dell'Assicurato si rimanda al DIP Aggiuntivo



Quando e come devo pagare?

Il premio o la prima rata di premio e gli eventuali accessori debbono essere pagati al momento della firma della presente Assicurazione da parte dell'Assicurato. Eventuali premi e rate di premio successivi debbono essere pagati nei giorni di scadenza previsti. In caso contrario l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato avrà pagato quanto da lui dovuto. Decorso 30 giorni da quello della scadenza del premio o della rata, gli Assicuratori ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto fermo il diritto ai premi scaduti.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha durata annuale e decorre dal giorno indicato sulla Scheda di Copertura



Come posso disdire la polizza?

Se in scheda di copertura è richiamata la clausola del tacito rinnovo, è previsto il diritto di disdetta mediante lettera raccomandata inviata con preavviso di almeno 30 giorni prima della data della scadenza annuale. Altrimenti non essendo previsto un rinnovo tacito, non è previsto il diritto di disdetta.

Assicurazione Ramo Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia assicurativa: Lloyd's Insurance Company S.A.
Intermediario in veste di Manufacturer de facto: Non applicabile
Product: Polizza per Laboratori e Aziende Orafe
Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: 1.0
Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 11/4/2024
Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Sito web: www.lloydseurope.com

E-mail: lloydseurope@lloyds.com

Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

E-mail: informazioni@lloyds.com

Telefono: +39 02 6378 8870

Alla fine del 2023, il capitale sociale ordinario di Lloyd's Insurance Company S.A. è di EUR 558 milioni. Inoltre, attraverso il rilascio di una lettera di credito sono stati resi disponibili ulteriori fondi propri per 200 milioni di EUR. Il requisito patrimoniale di solvibilità della società (SCR) è pari a EUR 322 milioni e l'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR è pari a EUR 710 milioni. Il coefficiente di solvibilità della società quindi, inteso come il rapporto tra i fondi propri e l'SCR, è pari al 221%. Il suo requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a EUR 80 milioni e l'ammontare dei fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR è di EUR 549 milioni. La relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. per l'anno 2023 è disponibile su www.lloydseurope.com/about/lloyds-brussels-hub/.

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

Il Prodotto copre, Merci, materie prime e semilavorati usati per la conduzione dello esercizio dell'Assicurato, consistenti in particolare di articoli di gioielleria, oreficeria ed orologeria, pietre preziose perle, oro ed altri metalli preziosi, ornamenti, accessori e materiale usuale nell'attività, appartenenti all'Assicurato o affidatigli per qualsiasi scopo, nonché banconote, disegni, vaglia purché gli stessi siano la contropartita delle predette merci, contro tutti i rischi di perdita e/o danneggiamento materiali e diretti (compresi i rischi di incendio, fulmine ed esplosione).

La copertura comprende i danni accorsi al contenuto dei locali presso i quali si svolge l'attività dell'assicurato, come da Condizioni di Assicurazione.

Possono essere coperti dal Prodotto a titolo opzionale, esemplificativo e non esaustivo, anche le merci fuori cassaforte, le merci nelle vetrine, le rapine iniziate all'esterno della sede indicata in Polizza, i portavalori e i soggiorni dei portavalori in hotel e motel, le spedizioni dei Beni assicurati, le merci presso sedi di terzi, i Beni assicurati esposti durante le fiere, il furto con destrezza.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Partita 1 – Merci Sezione 1 – Giacenze

Rischio fuori Cassaforte

La garanzia copre le perdite o i danni alle Merci lasciate fuori da casseforti e/o camere corazzate avvenuti all'interno della Sede durante gli orari di chiusura entro i limiti stabiliti in polizza.

Rischio effrazione di vetrine

La garanzia copre le perdite o i danni alle cose contenute nelle vetrine (esterne) dei locali dell'Assicurato a seguito di furto tentato o perpetrato mediante scasso rottura o taglio di dette vetrine.

Rischio presso sedi di terzi

La garanzia copre le Merci assicurate presso sedi di terzi quali commercianti e/o clienti privati, inclusi mediatori, venditori, riparatori, tagliatori, fabbricanti e laboratori. Resta comunque convenuto che tali merci sono in garanzia esclusivamente presso le Sedi dei suddetti terzi.

Rischio presso i locali di fiere

La garanzia copre le Merci assicurate presso i locali di fiere, manifestazioni e esposizioni.

È condizione essenziale ai fini del risarcimento che durante le ore di chiusura la merce sia riposta in caveau e/o cassaforte e/o armadio blindato e/o armadio corazzato.

Furto con destrezza

La garanzia copre la sottrazione di Merci e/o Valori assicurati alla presenza della persona che è responsabile della loro custodia, ma effettuata con tale abilità, da non venire notata se non dopo che la sottrazione è stata compiuta. La garanzia copre, altresì, il Furto perpetrato all'interno della Sede assicurata durante le ore di apertura.

Partita 1 – Merci Sezione 2 – Trasporti

Portavalori

La garanzia copre le Merci assicurate mentre sono in transito al di fuori dei locali dell'Assicurato indicati nella presente assicurazione, oppure al di fuori di Banche o di cassette di sicurezza affittate in camere corazzate appositamente attrezzate (Safe Deposit).

Spedizioni

	La garanzia copre le spedizioni di Merci o Valori, escluso il denaro contante, sia tramite posta sia tramite corriere. E' condizione essenziale, per tutte le spedizioni postali, che i pacchi siano spediti a mezzo raccomandata assicurata e/o pacco valore.
Partita 2 – Contenuto dei locali	Contenuto dei locali La garanzia copre i danni materiali e diretti causati a mobili da ufficio e attrezzature commerciali, arredamenti, fissi e infissi, macchinario e impianti, casseforti, sistemi d'allarme, decorazioni e migliorie apportate dal conduttore e ogni altro contenuto di proprietà dell'Assicurato, esclusi soltanto gli enti descritti nella Partita (1) ed escluso anche denaro, valori, titoli e veicoli stradali di qualunque genere contro: - Incendio, fulmine, esplosione; - Furto e/o rapina, tentati e/o perpetrati, con o senza scasso; - Caduta di aeromobili o loro parti o cose da essi trasportate; - Bufere, tempeste, inondazioni; - Scoppio, traboccamento o fuoriuscita di acqua da tubi, condutture, serbatoi o impianti idrici in genere, esclusi gli impianti automatici di estinzione e le caldaie diverse da scaldabagni per uso domestico; - Urto di veicoli stradali, cavalli o bestiame non appartenenti o sotto il controllo dell'Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti.
Partita 3 – Guasti cagionati dai ladri	Danni causati da ladri o rapinatori La garanzia copre i danni materiali e diretti ai locali ove si svolge l'attività dell'Assicurato e le pertinenze e gli infissi del proprietario dei locali o quelli di cui l'Assicurato sia legalmente responsabile in qualità di conduttore, contro i danni causati dai ladri o rapinatori (anche nel caso di tentato furto o rapina).



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	- alcuna perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura causati da, contribuito da, derivante da, derivante da o in connessione con una malattia trasmissibile o la paura o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile. - Alcun pagamento che esporrebbe l'(ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America. - Gli Assicuratori non pagheranno per nessun tipo di: (a) Danni informatici: perdita, danno, responsabilità, costi o spese causati deliberatamente o accidentalmente da: i) l'uso o l'incapacità di utilizzare qualsiasi applicazione, software o programma; ii) qualsiasi virus informatico; iii) qualsiasi hoax relativa al computer relativa a i. e / o ii. sopra. Tuttavia, resta inteso e concordato che la clausola (a) non si applica al caso, che risulta altrimenti coperto, di danno fisico alla proprietà assicurata direttamente causato da furto, rapina, furto con scasso, o altra azione criminale qualora un computer, un sistema informatico, un programma informatico, codice nocivo, virus o processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico, che è esclusivamente mirato a o contro l'Assicurato o la sua proprietà, viene utilizzato nella commissione degli atti di furto, furto con scasso, rapina e o altra azione criminale. (b) Dati elettronici: perdita o danneggiamento di dati elettronici (ad esempio file o immagini) ovunque siano archiviati.
-----------------------	--

	- Esclusione rischio informatico e di dati con limitazioni in caso di furto: A. Sono esclusi dalla copertura rischi cyber, perdita, danno, responsabilità, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da: 1. l'uso o l'impossibilità di utilizzare qualsiasi computer, sistema informatico, computer programma software, processo o qualsiasi altro sistema elettronico; 2. qualsiasi virus informatico o codice dannoso; 3. qualsiasi truffa informatica relativa ai punti 1 e / o 2 di cui sopra. B. Tuttavia, resta inteso e concordato che la clausola A non si applicherà alla perdita fisica dell'oggetto assicurato causata direttamente da furto, rapina, furto con scasso, appropriazione indebita o altra attività criminale se: 4. un computer, un sistema informatico, un programma software per computer, se un codice dannoso, virus informatico o processo o qualsiasi altro sistema elettronico viene utilizzato nella commissione di atti di furto, furto con scasso, rapina, appropriazione indebita o altri atti criminali; e 5. L'atto di cui al precedente punto 4 è rivolto esclusivamente contro l'Assicurato o proprietà dell'Assicurato in una delle località indicate nel presente documento. L'onere di provare la perdita coperta da questa limitazione sarà a carico dell'Assicurato. C. Gli Assicuratori non pagheranno alcuna perdita o danneggiamento di dati elettronici (ad esempio file o immagini) ovunque sia memorizzato. - radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare; - danni cagionati dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi; - danni cagionati da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile; - danni cagionati dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. - Danni cagionati da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche - danni, i costi e le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi fatto di terrorismo. - Danni da malattie trasmissibili.
--	---



Ci sono limiti di copertura?

- ! La garanzia per il Rischio presso sedi di terzi è soggetta ad uno Scoperto del 10%.
- ! La garanzia per il Rischio Furto con Destrezza è prestata sino al limite previsto in polizza;
- ! La garanzia per il Rischio Portavalori è soggetta ad uno Scoperto del 10% o del 20% a seconda delle aree geografiche indicate in polizza
- ! Le coperture assicurative possono essere soggette ad ulteriori esclusioni, limitazioni, Franchigie e/o Scoperti secondo quanto stabilito nelle eventuali Condizioni Speciali.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: In caso di sinistro l'Assicurato, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento deve: - farne denuncia per iscritto agli Assicuratori non appena possibile e comunque non oltre due giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza; - in caso di furto con scasso, furto, rapina e/o altro reato, farne denuncia per iscritto all'Autorità Giudiziaria o di polizia nel termine di 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza; - fornire agli Assicuratori, nel più breve tempo possibile o comunque alla loro richiesta o di chi al momento li rappresenta, una distinta particolareggiata delle cose colpite da sinistro, con la indicazione del rispettivo valore, nonché copia della denuncia all'Autorità suddetta; - conservare le tracce e gli indizi materiali del sinistro e fornire prove ed informazioni sulle cose colpite da sinistro oltre che sulle circostanze e cause di questo, che gli Assicuratori ed i Periti potrebbero ragionevolmente richiedere.
	Assistenza diretta / in convenzione: Non prevista.
	Gestione da parte di altre imprese: Non prevista.
	Prescrizione: diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile rimanendo acquisito dagli Assicuratori, sia nel caso di annullamento che in quello di recesso, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.
Obblighi dell'impresa	Il pagamento dell'indennizzo sarà eseguito presso il domicilio dell'Assicurato o dell'eventuale Beneficiario, entro 30 giorni dalla data in cui è stato definitivamente provato l'avvenuto sinistro e sottoscritto l'atto di liquidazione consensuale.



Quando e come devo pagare?

Premio	Il premio o la prima rata di premio e gli eventuali accessori debbono essere pagati al momento della firma della presente Assicurazione da parte dell'Assicurato. Eventuali premi e rate di premio successivi debbono essere pagati nei giorni di scadenza previsti. In caso contrario l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato avrà pagato quanto da lui dovuto. Decorso 30 giorni da quello della scadenza del premio o della rata, gli Assicuratori ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto fermo il diritto ai premi scaduti.
Rimborso	- Qualora gli Assicuratori si avvarranno della facoltà di recesso a seguito di uno o più sinistri, il rateo di premio netto relativo al periodo di rischio non corso verrà calcolato secondo il disposto dell'articolo 15 delle

	Condizioni Particolari di Assicurazione e verrà rimborsato trascorsi trenta giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, se in tale momento sia possibile determinare l'ammontare del danno - Qualora l'assicurazione venisse definitivamente cancellata, gli Assicuratori rimborseranno il rateo di premio netto pagato per il periodo di rischio non corso, salvo quanto previsto dall'Art. 7
--	--



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La polizza avrà la durata indicata sulla Scheda di Copertura
Sospensione	Qualora le Raccomandazioni richieste dal perito degli Assicuratori non siano operanti entro il termine fissato dagli Assicuratori, la garanzia si intende sospesa sino al momento in cui le Raccomandazioni richieste saranno operanti. Qualora il premio non fosse pagato nei giorni di scadenza previsti, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato avrà pagato quanto da lui dovuto. Decorso 30 giorni da quello della scadenza del premio o della rata, gli Assicuratori hanno il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto fermo il diritto ai premi scaduti.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Qualora la promozione e il collocamento della presente Polizza siano state effettuate interamente con tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, ha facoltà di recedere dall'Assicurazione purché non si siano verificati Sinistri di alcun genere. Il Contraente dovrà inviare agli Assicuratori a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno il modulo di recesso contenente la dichiarazione attestante che in tale periodo non si sono verificati Sinistri e la distruzione del Contratto in suo possesso. In caso di recesso esercitato dal Contraente, gli Assicuratori rimborseranno la parte di Premio, al netto delle imposte e degli oneri parafiscali, relativa al periodo di Rischio non corrente. Il modulo di recesso può essere richiesto al Lloyd's Corrispondente indicato nella Scheda di Polizza.
Risoluzione	Decorso 30 giorni da quello della scadenza del premio o della rata, gli Assicuratori hanno il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto fermo il diritto ai premi scaduti.



A chi è rivolto questo prodotto?

A Laboratori e Aziende Orafe che intendano tutelarsi contro danni a merci e a locali.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento al flusso commissionale relativo al prodotto è pari al **25%** sul costo lordo.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami vanno presentati per iscritto a: Servizio Reclami Lloyd's Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano Fax: +39 02 6378 8857 E-mail: lloydseurope.servizioreclami@lloyds.com o lloydseurope.servizioreclami@pec.lloyds.com Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) giorni di calendario dal presentazione del reclamo.
All'IVASS	In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) giorni di calendario dal presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti: IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni via del Quirinale 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel. : +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero) Fax : +39 06 42133 206 E-mail: ivass@pec.ivass.it Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGA ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTI IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

La COMPAGNIA ASSICURATRICE in base alla proposta compilata che forma parte integrante della presente Assicurazione ed in conformità con quanto stabilito dalle Condizioni Generali e Speciali che seguono, ferme restando le esclusioni e limitazioni ivi previste, indennizzerà dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate durante il periodo di validità della presente assicurazione ed entro i limiti territoriali previsti.

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara:

- a) di non aver in corso sulle cose assicurate per gli stessi rischi nessun'altra assicurazione, salvo quanto dichiarato in Proposta;
- b) di non aver subito negli ultimi cinque anni alcun danno o perdita derivanti da eventi che avrebbero potuto essere coperti dalla presente Assicurazione, salvo quanto dichiarato in Proposta;
- c) che le dichiarazioni contenute in Proposta, che si intendono qui integralmente ritrascritte e riconfermate, sono conformi al vero e determinano la precisa qualità e natura del rischio, in base alle quali vennero di comune accordo convenuti i relativi premi.

Ogni deroga, modifica o informazione supplementare che riguardi le dichiarazioni precedenti deve risultare esplicitamente nel testo contrattuale o dalle appendici.

La presente Assicurazione, emessa in Arezzo è composta di n. 11 pagine, oltre alle Condizioni Generali di n. 02 pagine e all'allegato n.1 Estensioni ed Accordi Speciali.

L'ASSICURATO / CONTRAENTE

CONDIZIONI GENERALI

DEFINIZIONI

Assicurazione: Il contratto di assicurazione;

Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione;

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicuratori: Lloyd's Insurance Company SA;

Premio: La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori;

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la presente assicurativa;

Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

Indennizzo: La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.

Art. 1) ESCLUSIONI

La presente Assicurazione non copre:

- 1.1 I danni direttamente e indirettamente dovuti o causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione, serrate, nonché copi di stato civile e militare, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia Centrali che Regionali o Locali.
- 1.2 I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, maremoti o frane.
- 1.3 I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di Legge.
- 1.4 I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti.
- 1.5 Qualunque danno che non sia materiale e diretto, salvo specifico patto in deroga.

Art. 2) DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE

Gli Assicuratori determinano il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice.

Art.3) FORMA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata nella forma "a primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 3 BIS) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente assicurazione debbono essere provati per iscritto.

Art. 4) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell' Art. 1898 C.C.

In caso di recesso gli Assicuratori rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del contratto.

Art. 5) DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento della assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, gli Assicuratori ridurranno proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinunciano al diritto di recesso.

Art. 6) ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sullo stesso interesse e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato o il Contraente deve dare agli Assicuratori comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi –escluso dal conteggio l'Assicuratore insolvente- superi l'ammontare del danno, gli Assicuratori della presente copertura assicurativa saranno tenuti a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con altri Assicuratori. Gli Assicuratori, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, possono recedere dalla presente assicurazione con preavviso di 15 giorni.

Art. 7) OBBLIGO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno:

- a) darne avviso agli Assicuratori appena ragionevolmente possibile e comunque, non oltre dieci giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto conoscenza,
- b) fornire agli Assicuratori o ai periti incaricati quelle informazioni e prove al riguardo che gli Assicuratori possono ragionevolmente richiedere.

Art. 8) RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di contratto, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o gli Assicuratori possono recedere dall'assicurazione. In caso di recesso esercitato dagli Assicuratori questo ha effetto dopo 30 giorni e gli Assicuratori entro 15 giorni dalla data di efficacia, rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9) RICHIESTA FRAUDOLENTA

Qualora l'Assicurato o il Contraente avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto all'indennizzo di cui alla presente Assicurazione.

Art. 10) COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere per lettera raccomandata, telex, telefax o per telegramma:

- a) per quanto riguarda le comunicazioni dirette agli Assicuratori: all'Intermediario tramite il quale è stata effettuata l'assicurazione
- b) per quanto riguarda le comunicazioni all'Assicurato all'ultimo indirizzo conosciuto dagli Assicuratori.

Art. 11) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità:

- a) dagli Assicuratori, o da un perito da questi incaricato con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due periti nominati uno dagli Assicuratori ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

Nel caso in cui le parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo perito e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo perito, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quello del terzo è per metà a carico dell'Assicurato che conferisce agli Assicuratori la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

Art.12) MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI

I periti liquidatori devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7);
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 11 lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolati per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art.13) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verifica l'operatività della garanzia e valutato il danno, gli Assicuratori provvederanno al pagamento entro 60 giorni. In caso di accertamento giudiziale del danno il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

Art.14) DOMANDE GIUDIZIALI

La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dalla Lloyd's Insurance Company SA al Rappresentante Generale per l'Italia della Lloyd's Insurance Company SA. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro: "Lloyd's Insurance Company SA, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia della Lloyd's Insurance Company SA".

Art. 15) ONERI FISCALI

Gli Oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.16) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente stabilito si applicano le disposizioni di legge italiana.

Data

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

Ai fini degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. l'Assicurato sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

Art. 6 Assicurazione presso diversi Assicuratori; Art. 8 Recesso in caso di sinistro; Art. 11 Procedura per la valutazione del danno; Art.12 Mandato dei periti; Art.13 Pagamento dell'indennizzo.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

ESCLUSIONI**L'Art 1 - Esclusioni - delle condizioni generali (MOD.IT2249B) è abrogato e sostituito dal presente****La presente assicurazione non copre:**

1. La perdita o i danni da furto (con o senza scasso), appropriazione indebita e truffa commessi da:
 - a) qualsiasi dipendente, viaggiatore o fattorino, alle dipendenze dell'Assicurato;
 - b) qualsiasi persona alla quale vengono consegnati o affidati i beni da chiunque e per qualsiasi scopo. Questa esclusione non si applica ai danni o alle perdite a beni affidati in custodia ad operatori del settore della gioielleria, non alle dipendenze dell'Assicurato o ad esso collegato, mentre detti beni sono loro affidati per custodia dall'Assicurato stesso e/o suoi rappresentanti e depositati in cassaforte o caveau;
2. Danni agli enti assicurati, verificatisi durante la lavorazione degli stessi e direttamente risultanti dalla lavorazione.
3. Le perdite dovute a mancanze constatate in sede di inventario e per le quali non sia già stata fatta denuncia alla Compagnia Assicuratrice, a meno che l'Assicurato non provi che tali perdite siano dovute ad un evento coperto dalla presente assicurazione.
4. Perdite o danni agli enti affidati all'Assicurato da clienti privati o acquirenti solamente a scopo di custodia.
5. Perdite o danni agli enti assicurati mentre questi sono indossati dall'Assicurato, da suoi dirigenti, amministratori o soci, da loro familiari, parenti o amici o mentre sono in loro custodia a questo scopo.
6. Perdite o danni agli enti assicurati durante qualsiasi mostra o fiera, promossa o assistita finanziariamente da una autorità pubblica o ente di commercio.
Tuttavia si conviene che la presente assicurazione può essere estesa per coprire gli enti assicurati durante mostre, sfilate e/o fiere che avranno luogo durante il periodo della presente garanzia, a condizione di notifica preventiva alla Compagnia Assicuratrice e con un premio addizionale da convenire.
7. Furto o scomparsa di enti assicurati, da veicoli stradali di qualsiasi tipo, di proprietà dell'Assicurato o dei suoi dipendenti, suoi agenti o rappresentanti e/o sotto il loro controllo, mentre tali veicoli sono lasciati incustoditi. Ai fini della presente esclusione si conviene che un veicolo sarà considerato incustodito quando manca la presenza fisica dell'Assicurato e/o suoi dipendenti, agenti o rappresentanti a bordo o accanto al veicolo.
Ai fini della presente esclusione si precisa che la polizza garantisce perdite degli oggetti avvenute a seguito di infortunio, e/o incidente stradale e/o improvviso malore della persona incaricata del trasporto.
8. Perdite o danni arrecati ai beni che, al momento in cui si verifica il sinistro, sono coperti contro gli stessi rischi da una assicurazione separata; tuttavia, nel caso che tali coperture separate prevedano la stessa esclusione, la presente assicurazione resterà operante.
9. Perdita, distruzione o danno, direttamente provocati dall'onda d'urto (sonic bang) causata dal passaggio di aeromobili o altri oggetti volanti a velocità del suono o supersonica.
10. Perdite o danni alle registrazioni dei centri meccanografici ed elettronici di elaborazione dati.
11. Perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da o connessi a fatti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione o distruzione o danni agli enti assicurati causati da o per ordine di governi o Autorità Pubbliche o Locali.
12. La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente assicurazione
 1. In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti:
 - 1.1 da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
 - 1.2 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
 - 1.3 armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
 - 1.4 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
 - 1.5 da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;
 - 1.6 utilizzo o il funzionamento, finalizzato ad infliggere danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software o qualsiasi altro sistema elettronico.

Termini, dichiarazioni, accordi assicurativi, definizioni, esclusioni e condizioni della presente Polizza rimangono altrimenti invariati.

13. Clausola attacchi cibernetici

Gli Assicuratori non pagheranno per nessun tipo di:

(a) Danni informatici:

perdita, danno, responsabilità, costi o spese causati deliberatamente o accidentalmente da:

- i. l'uso o l'incapacità di utilizzare qualsiasi applicazione, software o programma;
- ii. qualsiasi virus informatico;
- iii. qualsiasi hoax relativa al computer relativa a i. e / o ii. sopra.

Tuttavia, resta inteso e concordato che la clausola (a) non si applica al caso, che risulta altrimenti coperto, di danno fisico alla proprietà assicurata direttamente causato da furto, rapina, furto con scasso, o altra azione criminale qualora un computer, un sistema informatico, un programma informatico, codice nocivo, virus o processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico, che è esclusivamente mirato a o contro l'Assicurato o la sua proprietà, viene utilizzato nella commissione degli atti di furto, furto con scasso, rapina e o altra azione criminale.

(b) Dati elettronici:

perdita o danneggiamento di dati elettronici (ad esempio file o immagini) ovunque siano archiviati.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Le seguenti Condizioni Particolari prevalgono, in caso discordanza, sulle Condizioni Generali riportate nel Modello IT.2249B

Art. 1 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio e gli eventuali accessori debbono essere pagati al momento della firma della presente Assicurazione da parte dell'Assicurato. Eventuali premi e rate di premio successivi debbono essere pagati nei giorni di scadenza previsti. In caso contrario l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato avrà pagato quanto da lui dovuto. Decorso 30 giorni da quello della scadenza del premio o della rata, gli Assicuratori ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto fermo il diritto ai premi scaduti.

Art. 2 - Obbligo di tenere registrazioni contabili

E' inteso e convenuto che l'Assicurato terrà registrazioni particolareggiate o documentazione sostitutiva sufficiente di essere prova di esistenza di tutte le vendite, gli acquisti ed altre operazioni e che tali registrazioni potranno essere esaminate dagli Assicuratori e dai loro incaricati, in caso di denuncia di sinistro relativo al presente contratto.

Art. 3 - Obbligo di mantenimento delle protezioni

L'Assicurato si obbliga e tale suo obbligo si considera essenziale ai fini dell'efficacia del contratto, a mantenere invariati ed efficienti i mezzi di protezione e di chiusura e le misure di sicurezza descritti in proposta e/o concordati in sede di assunzione del rischio. Resta inteso che l'assicurazione non copre se non diversamente convenuto, i danni avvenuti quando non esistano o non siano operanti per motivi implicanti la responsabilità dell'Assicurato, i mezzi di protezione e di chiusura e le misure di sicurezza di cui sopra. Nel caso in cui si rendesse per qualsiasi motivo necessario apportare modifiche anche parziali ai mezzi di protezione o chiusura ed alle misure di sicurezza dichiarate, dette modifiche dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame e all'approvazione degli Assicuratori, pena la decadenza da ogni diritto al risarcimento. In particolare dovrà essere data immediata comunicazione agli Assicuratori di ogni preavvisato ritiro della protezione e/o risposte delle forze di Polizia o di altre forze di sicurezza.

Art. 4 - Obbligo di tenere le chiavi degli allarmi e dei contenitori fuori dei locali durante le ore di chiusura

E' condizione essenziale ai fini dell'efficacia del contratto che tutte le chiavi (originali e/o duplicati), atte all'attivazione e disattivazione degli impianti di allarme e all'apertura delle casseforti e/o camere corazzate, siano tenute, durante le ore di chiusura fuori dei locali contenenti le cose assicurate e di quelli con essi comunicanti, quando negli stessi non vi sia presente l'Assicurato e/o gli addetti all'esercizio e/o loro familiari. Non sono parificati all'Assicurato, agli addetti all'esercizio e/o loro familiari le persone comunque incaricate della sorveglianza o della custodia delle cose assicurate, salvo patto speciale con gli Assicuratori che dovrà essere esplicitamente richiamato nella presente Assicurazione.

Art. 5 - Recesso da parte degli Assicuratori

Gli Assicuratori possono recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di trenta giorni, dandone comunicazione scritta all'Assicurato a mezzo lettera raccomandata indirizzata al suo ultimo indirizzo conosciuto. Tale lettera di preavviso si intenderà comunque ricevuta dall'Assicurato se spedita all'esatto indirizzo e comunque a quello riportato in contratto. Trascorsi trenta giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, gli Assicuratori metteranno a disposizione dell'Assicurato il rateo del premio netto relativo al periodo di rischio non corso. Qualora gli Assicuratori si avvarranno della facoltà di recesso di cui sopra a seguito di uno o più sinistri, il rateo di premio netto relativo al periodo di rischio non corso verrà calcolato secondo il disposto dell'articolo 15 delle Condizioni Particolari di Assicurazione e verrà rimborsato trascorsi trenta giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, se in tale momento sia possibile determinare l'ammontare del danno; in caso contrario il rimborso verrà effettuato ad avvenuta definizione del sinistro.

Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento deve:

- farne denuncia per iscritto agli Assicuratori non appena possibile e comunque non oltre due giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza;
- in caso di furto con scasso, furto, rapina e/o altro reato, farne denuncia per iscritto all'Autorità Giudiziaria o di polizia nel termine di 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza;
- fornire agli Assicuratori, nel più breve tempo possibile o comunque alla loro richiesta o di chi al momento li rappresenta, una distinta particolareggiata delle cose colpite da sinistro, con la indicazione del rispettivo valore, nonché copia della denuncia all'Autorità suddetta;
- conservare le tracce e gli indizi materiali del sinistro e fornire prove ed informazioni sulle cose colpite da sinistro oltre che sulle circostanze e cause di questo, che gli Assicuratori ed i Periti potrebbero ragionevolmente richiedere.

Art. 7 - Dichiarazioni inesatte e/o reticenti

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile rimanendo acquisito dagli Assicuratori, sia nel caso di annullamento che in quello di recesso, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

Art. 8 - Variazioni nella persona dell'Assicurato

Fermo restando che, in caso di variazione nella persona dell'Assicurato, gli eredi e/o aventi causa sono solidalmente tenuti all'adempimento delle obbligazioni risultanti a carico dell'Assicurato fino a quel momento (ivi inclusa la comunicazione agli Assicuratori di tale variazione), rimane inteso che, salvo diverso accordo scritto fra le parti e salvo il caso di successione per causa di morte, l'assicurazione si intende automaticamente cessata con effetto dalle ore 24 del giorno stesso in cui tale variazione avviene. Pertanto anche nel caso di fusione della Società assicurata con una o più altre, come pure nel caso di scioglimento o messa in liquidazione di detta società, l'assicurazione si intende automaticamente cessata con effetto dalle ore 24 del giorno in cui la variazione avviene, e ciò salvo patto speciale con gli Assicuratori, che dovranno risultare da apposita appendice alla presente Assicurazione. Qualora l'assicurazione venisse definitivamente cancellata, gli Assicuratori rimborseranno il rateo di premio netto pagato per il periodo di rischio non corso, salvo quanto previsto dal precedente Art. 7.

Art.9 -

Nomina dei periti liquidatori

La liquidazione avviene mediante accordo diretto fra le parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante periti nominati uno dagli Assicuratori ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. In difetto di accordo nella nomina del terzo perito, questo dovrà essere nominato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Se una delle Parti lo richiede, il terzo perito deve essere scelto fuori della provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito, e quella del terzo perito fa carico per metà agli Assicuratori e metà all'Assicurato, che conferisce agli Assicuratori la facoltà di liquidare detta spesa e di detrarre dalla indennità spettantegli la quota da lui dovuta.

Art.10 -

Mandato dei periti liquidatori

I periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6);
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali sulla base del valore che le cose perse o danneggiate avevano al momento del sinistro senza tener conto dei profitti sperati.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. La decisione sarà definitiva e vincolante e le Parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

La decisione presa con perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art.11 -

Base di valutazione

In caso di perdita o danno la base di valutazione sarà:

- a) relativamente alle merci di proprietà dell'Assicurato la base di valutazione sarà quella indicata in proposta maggiorata del 10%
- b) relativamente alle merci in consegna fiduciaria, sulla base del valore pattuito fra l'Assicurato ed i rispettivi proprietari prima del sinistro;
- c) per le merci già vendute ma non ancora consegnate, il prezzo di vendita dell'Assicurato. E' inteso e convenuto che il pagamento dei sinistri a titolo di questa Assicurazione includerà tutti i diritti di dogana o tasse pagati dall'Assicurato o di cui è debitore e dei quali non potrà ottenere il rimborso da parte delle autorità doganali o fiscali.

In nessun caso l'indennizzo potrà superare la somma assicurata.

Le eventuali dichiarazioni dell'Assicurato fatte a qualsiasi autorità circa la quantità, qualità e valore degli enti che siano stati oggetto di sinistro, non saranno ritenute né vincolanti né restrittive da parte dei periti o degli Assicuratori ai fini del risarcimento.

- Art.12 - **Pagamento dell'indennità**
Il pagamento dell'indennizzo sarà eseguito presso il domicilio dell'Assicurato o dell'eventuale Beneficiario, entro 30 giorni dalla data in cui è stato definitivamente provato l'avvenuto sinistro e sottoscritto l'atto di liquidazione consensuale.
- Art.13 - **Cose di proprietà di terzi**
La presente Assicurazione è stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno ingerenza alcuna nella nomina dei periti da eleggersi dagli Assicuratori e dall'Assicurato, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Assicurato.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.
- Art.14 - **Normativa in caso di recupero**
Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso agli Assicuratori appena ne ha avuto notizia. Il valore dei recuperi realizzati dopo effettuato il pagamento del risarcimento, spetterà all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà agli Assicuratori. Per cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento della indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, gli Assicuratori saranno obbligati soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
- Art.15 - **Reintegro automatico della somma assicurata ridotta in seguito a sinistro**
In caso di sinistro le somme assicurate alle partite colpite si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile a termini della presente Assicurazione.
Resta inteso però che le somme assicurate saranno automaticamente reintegrate dal momento in cui si è verificato il sinistro, impegnandosi l'Assicurato a versare il rateo di premio corrispondente alla riduzione, contestualmente al pagamento dell'indennizzo, senza che questo possa essere considerato come rinuncia degli Assicuratori a valersi dell'Art.5 delle Condizioni Particolari. Qualora a seguito del sinistro stesso, gli Assicuratori decidessero di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere.
- Art.16 - **Oneri fiscali**
Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti dalla Legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla presente assicurazione ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Assicurato, anche se il pagamento ne è stato anticipato dagli Assicuratori o dalla MAG Spa.

- Art.17 - **Richiesta fraudolenta**
Qualora l'Assicurato avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà del diritto all'indennizzo di cui alla presente assicurazione.
- Art.18 - **Forma delle comunicazioni**
Tutte le comunicazioni fra le Parti, dovranno essere inviate per lettera raccomandata, per fax, per e-mail o per telegramma agli indirizzi riportati in appresso o, per quanto riguarda le comunicazioni all'Assicurato, all'ultimo indirizzo conosciuto dagli Assicuratori.
MAG Spa
Via delle Tre Madonne 12
00197 – Roma
- Art.19 - **Richiamo alle disposizioni di Legge**
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Assicurazione valgono le vigenti disposizioni di Legge Italiana.
- Art.20 - **Deroga alla competenza territoriale - Rinuncia all'esecuzione provvisoria**
Resta convenuto che le eventuali controversie che potranno sorgere circa l'interpretazione o l'applicazione della presente polizza saranno sottoposte al Foro giuridicamente competente nel luogo di residenza o Sede dell'Assicurato.

CLAUSOLA COVERHOLDER

Il Coverholder agisce come agente di Lloyd's Insurance Company S.A. nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi del Accordo di nomina del Coverholder con il Riferimento del Mercato Unico dichiarato all'interno di questo certificato/polizza/endorsement

L'ASSICURATO / CONTRAENTE

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Particolari: 3 - Obbligo di mantenimento delle protezioni; 5 - Recesso da parte degli Assicuratori; 6 - Obbligo dell'Assicurato in caso di sinistro; 8 - Variazione nella persona dell'Assicurato; 15 - Reintegro automatico della somma assicurata in seguito a sinistro.

L'ASSICURATO / CONTRAENTE

SCHEMA DI COPERTURA**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E RISCHI COPERTI****PARTITA 1 - MERCI**

Merci, materie prime e semilavorati usati per la conduzione dello esercizio dell'Assicurato, consistenti in particolare di articoli di gioielleria, oreficeria ed orologeria, pietre preziose perle, oro ed altri metalli preziosi, ornamenti, accessori e materiale usuale nell'attività, appartenenti all'Assicurato o affidatigli per qualsiasi scopo, nonché banconote, assegni, vaglia purché gli stessi siano la contropartita delle predette merci, contro

**TUTTI I RISCHI DI PERDITA E/O DANNEGGIAMENTO MATERIALI E DIRETTI
(COMPRESI I RISCHI DI INCENDIO, FULMINE ED ESPLOSIONE)**

salvo i termini, i limiti e le esclusioni di seguito specificati.

SOMMA ASSICURATA: - €

LIMITI TERRITORIALI

Gli enti di cui alla presente Partita (1), se non altrimenti assicurati, sono coperti mentre si trovano, o in transito o all'interno di, o entro i limiti territoriali:

- .

La copertura è operante in tutto il mondo, ma escluse Russia, Bielorussia e Ucraina (incluse la Crimea e le regioni di Donetsk e Luhansk). Per maggiore chiarezza sono assolutamente escluse le spedizioni e i transiti da/per Russia, Bielorussia e Ucraina (compresa la Crimea e le regioni di Donetsk e Luhansk).

CONDIZIONI SPECIALI RELATIVE ALLA PARTITA 1 - MERCI**SEZIONE - 1 - GIACENZE**

- SOMMA ASSICURATA IN SEDE - €**
(nei locali indicati nel Modulo)
- LIMITI PER MERCI PREZIOSE FUORI CASSAFORTE DURANTE I PERIODI DI CHIUSURA**

Limite di risarcimento per quanto riguarda il furto con o senza scasso nei locali dell'Assicurato, i gioielli, oggetti di platino e oro, lingotti, perle e pietre preziose ed orologi (da polso) in metalli preziosi, lasciati fuori da casseforti e/o camere corazzate chiuse di notte e durante le ore di chiusura dell'esercizio:

- durante la chiusura meridiana € = Garanzia esclusa = (limite di risarcimento)
- durante le altre ore di chiusura € = Garanzia esclusa = (limite di risarcimento)

Si precisa che questo limite non si applica all'argenteria ed altri oggetti voluminosi quali pendole, sveglie, giade, articoli in avorio e pietre dure, cristalli ed articoli da regalo in genere.

Questa condizione non si applica se al momento di un eventuale sinistro o danno era presente nella parte dei locali destinata alla vendita l'Assicurato, o un suo dipendente appositamente incaricato.

3. LIMITI DI RISARCIMENTO PER ROTTURA DELLE VETRINE (ESTERNE)

Ferma restando la somma assicurata per questa Partita (1), resta convenuto che la responsabilità degli Assicuratori nell'ambito della stessa, relativamente alle perdite od ai danni alle cose contenute nelle vetrine (esterne) dei locali dell'Assicurato a seguito di furto tentato o perpetrato mediante scasso rottura o taglio di dette vetrine, il massimo risarcimento non supererà:

- a) durante l'orario di apertura dei locali al pubblico oppure quando l'Assicurato o qualcuno dei suoi dipendenti (escluso il personale addetto alla sicurezza) sia presente nei locali:
-per ciascun sinistro - € = Garanzia esclusa =.
- b) In ogni altro momento ed in particolare durante la notte e nei giorni festivi (ad eccezione della chiusura meridiana, durante la quale si applicheranno i limiti di seguito specificati):
-per ciascun sinistro - € = Garanzia esclusa =.
- c) durante la chiusura meridiana:
-per ciascun sinistro - € = Garanzia esclusa =.

4. MERCE AFFIDATA A TERZI

€ = Garanzia esclusa = per terzo, per merci temporaneamente affidate a commercianti e/o clienti privati, inclusi mediatori, venditori riparatori e tagliatori e fabbricanti. Resta comunque convenuto che tali merci sono in garanzia esclusivamente presso le Sedi dei suddetti terzi inclusi i transiti.

5. FIERE / MOSTRE

A parziale modifica del paragrafo 6) delle Esclusioni, resta convenuto che questa assicurazione è estesa alla copertura delle fiere, a cui partecipa l'Assicurato e che hanno luogo durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa, con i seguenti limiti:

- N. == Fiere - Somma Assicurata € = Garanzia esclusa =.

Si precisa inoltre quanto segue:

- in caso di sinistro gli Assicuratori corrisponderanno all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini della presente assicurazione restando il rimanente 10% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri;
- è condizione essenziale ai fini del risarcimento che durante le ore di chiusura la merce sia riposta in caveau e/o cassaforte e/o armadio blindato e/o armadio corazzato.
- si conviene fra le parti che il limite di risarcimento per ogni sinistro dovuto a destrezza e/o smarrimento misterioso è fissato in €

Durante le ore di apertura, nel caso in cui le merci - o parte di esse - siano riposte in vetrinette, la presente Assicurazione esclude perdite o danni agli enti in dette vetrine espositive a meno che, al momento in cui tale perdita o danno si verifica, le vetrine non fossero chiuse a chiave e le chiavi rimosse, o l'Assicurato, un suo incaricato e/o impiegato stesse ponendo, rimuovendo o disponendo gli oggetti assicurati in tali vetrine.

La copertura è automatica, senza alcun aumento di premio.

Ogni ulteriore fiera, mostra o sfilata di moda deve essere espressamente concordata e può essere coperta a condizione che sia preventivamente informata la MAG Spa e che sia stato stabilito il relativo premio addizionale.

SEZIONE - 2 - TRASPORTI

LIMITE DI RISARCIMENTO AL DI FUORI DEI LOCALI

L'impegno massimo degli Assicuratori per quanto riguarda ogni sinistro avvenuto al di fuori dei locali dell'Assicurato indicati nella presente Assicurazione, oppure al di fuori di banche o di cassette di sicurezza affittate in camere corazzate appositamente attrezzate (Safe Deposit) non supererà l'importo di:

- € = Garanzia esclusa = per le cose portate seco esclusivamente dai portavalori nominativamente elencati nella proposta di assicurazione fuori dai locali dell'Assicurato, ma entro i limiti territoriali indicati nel presente contratto.

E' compreso il deposito temporaneo delle cose assicurate:

- a) nelle casseforti dei clienti ai quali il portavalori le abbia affidate in custodia per maggior sicurezza;
- b) nel domicilio (dimora abituale) del portavalori o di terzi presso cui il portavalori abbia a soggiornare, purché tenute in cassaforte chiusa a chiave, oppure anche fuori cassaforte purché sia presente il portavalori o persona di sua fiducia;
- c) negli alberghi ove soggiorna il portavalori, purché siano consegnate in custodia alla direzione dell'albergo oppure in cassaforte, oppure riposte in camera di albergo quando in essa sia presente il portavalori, oppure riposte in cassette di sicurezza di banca;
Si precisa che durante il periodo di assenza, anche temporanea, del portavalori le cose rimaste incustodite nella camera non sono assicurate;
- d) quando il Portavalori utilizza mezzi aerei di linea e/o noleggiati e/o militari e sia obbligato dalle condizioni di trasporto ad affidare le merci assicurate alla Compagnia Aerea e/o agli operatori di volo;
- e) Quando gli enti assicurati sono lasciati nel veicolo usato dal Portavalori, anche se non di sua proprietà, mentre lo stesso fra le ore 08.00 alle ore 20.00, è lasciato momentaneamente incustodito in stazioni di rifornimento carburante esclusivamente durante il periodo necessario al pagamento dello stesso a condizione che tutte le porte, cofani finestrini ed altre aperture siano dotate di impianto di allarme, che il dispositivo per l'interruzione dell'erogazione del carburante o altre protezioni speciali siano completamente funzionanti ed operanti e che gli enti assicurati siano incatenati all'interno del bagagliaio o tenuti all'interno del bagagliaio blindato chiuso a chiave.

In caso che l'Assicurato non si attenga alle condizioni succitate, tutti i diritti all'indennizzo derivanti dall'assicurazione decadranno.

E' inoltre inteso e convenuto che in caso di sinistro gli Assicuratori risarciranno l'80% dell'importo liquidato ai termini della presente assicurazione, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato, senza che egli possa assicurarlo diversamente.

- € = Garanzia esclusa = per pacco, inviato o spedito per posta, per corriere specializzato e non, per ferrovia, per vettore aereo o marittimo o per altri mezzi di trasporto non accompagnati personalmente dall'Assicurato o dai suoi dipendenti.

E' condizione essenziale che i pacchi siano spediti con tracciabilità.

Quanto indicato ai precedenti paragrafi SEZIONE - 1 e SEZIONE - 2 non aumenterà la somma assicurata alla Partita 1 (Merci).

DEROGA ALL'ARTICOLO 1912 DEL CODICE CIVILE

A parziale deroga dell'Art.1912 del Codice Civile, rimane convenuto che si intendono inclusi in garanzia i danni dovuti o causati da movimenti tellurici, tumulti popolari.

PARTITA 2 - CONTENUTO DEI LOCALI

La presente assicurazione si intende estesa a coprire mobilio da ufficio ed attrezzature commerciali, arredamenti, fissi ed infissi, macchinario ed impianti, casseforti, sistemi d'allarme, decorazioni e migliorie apportate dal conduttore ed ogni altro contenuto di proprietà dell'Assicurato, esclusi soltanto gli enti descritti nella Partita (1) ed escluso anche denaro, valori, titoli e veicoli stradali di qualunque genere, contro

LA PERDITA ED I DANNI CAUSATI DA:

- Incendio, fulmine, esplosione;
- Furto e/o rapina, tentati e/o perpetrati, con o senza scasso;
- Caduta di aeromobili o loro parti o cose da essi trasportate;
- Bufere, tempeste, inondazioni;
- Scoppio, traboccamento o fuoriuscita di acqua da tubi, condutture, serbatoi o impianti idrici in genere, esclusi gli impianti automatici di estinzione e le caldaie diverse da scaldabagni per uso domestico;
- Urto di veicoli stradali, cavalli o bestiame non appartenenti o sotto il controllo dell'Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti.

Fermi gli altri termini, limiti ed esclusioni specificati nella presente Assicurazione, gli enti assicurati in questa partita sono coperti esclusivamente all'interno dei predetti locali dell'Assicurato.

SOMMA ASSICURATA: - € = Garanzia esclusa =.

FRANCHIGIA: Per ogni sinistro cagionato da bufere, tempeste, inondazioni o danni da acqua in genere, il pagamento dell'indennizzo relativo alla presente Partita (2) verrà effettuato previa detrazione dell'importo di € 25,82.

PARTITA 3 - GUASTI DAI LADRI

I locali ove si svolge l'attività dell'Assicurato e le pertinenze e gli infissi del proprietario dei locali o quelli di cui l'Assicurato sia legalmente responsabile in qualità di conduttore, contro

**DANNI CAUSATI DAI LADRI O RAPINATORI
(anche nel caso di tentato furto o rapina)**

Fermi gli altri termini, limiti ed esclusioni indicati nella presente Assicurazione, i danni causati da incendio sono comunque esclusi dalla presente Partita (3)

SOMMA ASSICURATA: - € = Garanzia esclusa =.

FORMA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile.

L'ASSICURATO / CONTRAENTE

ALLEGATO N.1
Estensioni ed Accordi Speciali

1) Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker MAG Spa. Ogni notizia o comunicazione data o spedita dagli Assicuratori al Broker dovrà essere considerata come eseguita nei confronti dell'Assicurato stesso e viceversa, fermo restando che qualsiasi modifica al contratto sarà considerata valida solo se dichiarata per iscritto dal Contraente ed accettata dagli Assicuratori.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del contraente dalla MAG Spa la quale tratterà con la Società Delegataria. Quest'ultima informerà i co-assicuratori ove presenti.

Questi saranno tenuti a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società Delegataria, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite della MAG Spa direttamente nei confronti di ogni Società Coassicuratrice.

2) Clausola delle malattie trasmissibili – JS2020-011 23

1. Nonostante qualsiasi disposizione contraria all'interno di questa assicurazione, questa assicurazione non assicura alcuna perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura causati da, contribuito da, derivante da, derivante da o in connessione con una malattia trasmissibile o la paura o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile.
2. Ai fini di questa approvazione, perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa o altra somma, include, ma non è limitato a, qualsiasi costo per ripulire, disintossicare, rimuovere, monitorare o testare:
 - 2.1. per una malattia trasmissibile, o
 - 2.2. qualsiasi proprietà assicurata ai sensi del presente che è affetta da tale malattia trasmissibile.
3. Come qui utilizzato, per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo dove:
 - 3.1. la sostanza o l'agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o qualsiasi sua variazione, considerata vivente o meno, e
 - 3.2. il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, include, ma non è limitato a, trasmissione per via aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas o tra organismi.
4. Questa approvazione si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre sovvenzioni di copertura.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della polizza rimangono gli stessi.

3) Sanction Limitation and Exclusion Clause (Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni LMA 3100)

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'(ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

4) Esclusione rischio informatico e di dati con limitazioni in caso di furto (JS2020-013)

Quanto segue si applica all'intero contratto di assicurazione.

- A. Sono esclusi dalla copertura rischi cyber, perdita, danno, responsabilità, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da:
1. l'uso o l'impossibilità di utilizzare qualsiasi computer, sistema informatico, computer programma software, processo o qualsiasi altro sistema elettronico;
 2. qualsiasi virus informatico o codice dannoso;
 3. qualsiasi truffa informatica relativa ai punti 1 e / o 2 di cui sopra.
- B. Tuttavia, resta inteso e concordato che la clausola A non si applicherà alla perdita fisica dell'oggetto assicurato causata direttamente da furto, rapina, furto con scasso, appropriazione indebita o altra attività criminale se:
4. un computer, un sistema informatico, un programma software per computer, se un codice dannoso, virus informatico o processo o qualsiasi altro sistema elettronico viene utilizzato nella commissione di atti di furto, furto con scasso, rapina, appropriazione indebita o altri atti criminali;
 - e
 5. L'atto di cui al precedente punto 4 è rivolto esclusivamente contro l'Assicurato o proprietà dell'Assicurato in una delle località indicate nel presente documento.
- L'onere di provare la perdita coperta da questa limitazione sarà a carico dell'Assicurato.
- C. Gli Assicuratori non pagheranno alcuna perdita o danneggiamento di dati elettronici (ad esempio file o immagini) ovunque sia memorizzato.

5) Clausola istituzionale di esclusione di contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche (CL 370)

La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente assicurazione

1. In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti :

1.1 da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;

1.2 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;

1.3 armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;

1.4 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;

1.5 da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche

6) Appendice di esclusione del terrorismo (NMA2920-12)

A parziale deroga delle eventuali disposizioni in contrario contenute nella presente polizza o in qualsiasi appendice, resta convenuto che la presente assicurazione esclude le perdite, i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi fatto di terrorismo indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che ne contribuisce contestualmente o in qualsiasi sequenza con riferimento al sinistro.

Ai fini della presente appendice, un fatto di terrorismo significa un fatto che comprende ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo(i)

di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

La presente appendice esclude inoltre la perdita, il danno il costo o le spese di qualsiasi natura derivante direttamente o indirettamente da o conseguente a qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o relativo a questo.

Nel caso che i Sottoscrittori affermassero che in virtù della presente esclusione un eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato. Nel caso che una parte qualsiasi della presente appendice risultasse non valida o non eseguibile, quanto resta di valido avrà piena validità ed effetto.

7) Responsabilità disgiunta – LMA5096

La responsabilità di un Assicuratore nell'ambito del presente Contratto è disgiunta e non solidale con altri Assicuratori che partecipano al presente Contratto. Un Assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un Assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da altro Assicuratore. Un Assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro Assicuratore che possa aver sottoscritto il presente Contratto.

La parte di responsabilità nell'ambito del presente Contratto sottoscritta da un Assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente Contratto.

Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro Assicuratore che possa sottoscrivere il presente Contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L'identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd's, all'indirizzo sopra menzionato.

Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente Contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedono tale espressione deve essere letta come riferita a più Contratti, quindi in forma plurale.

8) Tecniche di comunicazione a distanza – Diritto di Recesso

In caso la promozione ed il collocamento della presente Polizza siano stati effettuati interamente con tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, ha facoltà di recedere dall'Assicurazione a condizione che non si siano verificati Sinistri di alcun tipo. Il Contraente deve inviare agli Assicuratori a mezzo lettera raccomandata A.R. il modulo di recesso contenente la dichiarazione attestante che in tale periodo non sono avvenuti Sinistri e l'avvenuta distruzione della Polizza in suo possesso. In caso di recesso esercitato dal Contraente, gli Assicuratori rimborseranno la parte del Premio, al netto di imposte e oneri parafiscali, relativa al periodo di Rischio non corso. Il modulo per il recesso può essere richiesto al Corrispondente dei Lloyd's indicato nella Scheda di Polizza.

9) Protezione con Time Lock.

L'Assicurato si obbliga e tale obbligo è essenziale per l'efficacia del contratto, ad attivare le serrature a tempo di cui sono provvisti i mezzi di custodia, dal momento della chiusura serale dell'esercizio al momento della riapertura.

A Maggior precisione di quanto sopra si prende atto che l'autonomia massima del dispositivo "Time Lock" è di 144 ore (pari a sei giorni). Pertanto nei periodi di chiusura prolungata per ferie

e/o altro, la garanzia è operante anche quando la chiusura a tempo ha superato la sua automazione. La garanzia rimarrà operativa in caso di mancato funzionamento o qualora smettesse di funzionare come risultato di circostanze fuori controllo dell'Assicurato o a Lui sconosciute.

10) **Clausola Destrezza.**

Nonostante quanto di contrario indicato nella presente polizza, si conviene fra le parti che il limite di risarcimento per ogni sinistro dovuto a destrezza e/o smarrimento misterioso è fissato in €

Si precisa che relativamente alla garanzia portavalori, il limite di risarcimento è parificato al valore assicurato di ogni singolo campionario. In riferimento alla sparizione misteriosa il limite di risarcimento rimane quello sopra indicato.

Si precisa che relativamente alla garanzia portavalori, il limite di risarcimento è pari ad € In riferimento alla sparizione misteriosa il limite di risarcimento rimane quello sopra indicato.

11) **Precisazione.**

Relativamente alla garanzia portavalori di cui alla Sezione 2) Trasporti della presente Assicurazione, si precisa che quando il Portavalori è a bordo di autoveicolo, è condizione essenziale per la validità della garanzia, gli Enti Assicurati siano:

- 1) portati sulla persona del Portavalori, ma non indossati, oppure
- 2) tenuti in contenitori quali valigie, valigie diplomatiche, borse, borselli e simili a condizione che gli stessi siano ancorati, tramite catene o mezzi equivalenti dotati di lucchetto chiuso con chiave, alla struttura rigida del veicolo all'interno dell'abitacolo, oppure, se riposti nel vano bagagli, gli stessi dovranno essere:
 - a) o ancorati alla struttura rigida del veicolo tramite catena o mezzi equivalenti dotati di lucchetto con il coperchio bagagliaio chiuso a chiave;
 - b) o riposti all'interno di cassetta metallica dotata di serratura di sicurezza e ancorata alla struttura rigida del veicolo;
 - c) o riposti all'interno del vano bagagli chiuso a chiave, protetto da lastra metallica fissata alla struttura rigida del veicolo, posta sotto la cd. cappelliera copri bagagli.
 - d) o, relativamente alle autovetture a tre volumi, all'interno del vano bagagli anche non incatenate, purché il coperchio dello stesso sia chiuso con serratura di sicurezza in aggiunta a quella di serie.

La presente clausola non si applica al rischio fattorinaggio, alla circolazione del campionario al di fuori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano e quando il portavalori usa mezzi pubblici e/o noleggiati e/o di terzi

12) **Frazionamento semestrale del premio.**

Si conviene fra le Parti di frazionare il premio annuale di polizza, fissato in € (inclusi accessori) più imposte governative, in due rate semestrali da pagarsi la prima alla firma del contratto, la seconda entro 30 giorni dalla scadenza semestrale. I premi successivi, relativi ad eventuali variazioni contrattuali, dovranno essere pagati in un'unica soluzione. In caso di sospensione della garanzia, di cessazione di rischio e/o annullamento e/o risoluzione anticipata del contratto, l'Assicurato è obbligato a corrispondere, ai sensi degli artt. 1896, 1897, 1898, 1901 e 1918 del Codice Civile anche la rata residua. In caso di sinistro è in facoltà degli Assicuratori richiedere, anche prima della scadenza, il pagamento della rata semestrale non ancora corrisposta.

13) **Scoperto. (merce a terzi)**

Relativamente alla garanzia merce a terzi cui al punto 4 della Sezione 1) Giacenza, della presente Assicurazione, si precisa che in caso di sinistro gli Assicuratori corrisponderanno all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato ai termini della presente assicurazione restando il rimanente 10% a

carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri.

8a) **Scoperto. (spedizioni)**

Relativamente alla garanzia Spedizioni di cui alla Sezione 2) Trasporti della presente Assicurazione, si precisa che in caso di sinistro gli Assicuratori corrisponderanno all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato ai termini della presente assicurazione restando il rimanente 10% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri.

8b) **Scoperto. (portavalori)**

Relativamente alla garanzia portavalori/fattorinaggio di cui alla Sezione 2) Trasporti della presente Assicurazione, si precisa che in caso di sinistro gli Assicuratori corrisponderanno all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato ai termini della presente assicurazione restando il rimanente 10% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri.

8c) **Scoperto. (portavalori)**

Relativamente alla garanzia portavalori di cui alla Sezione 2) Trasporti della presente Assicurazione, si precisa che per i viaggi effettuati in località:

- i) della Repubblica Italiana e Repubblica di San Marino, eccetto le località sotto indicate, in caso di sinistro gli Assicuratori corrisponderanno all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato ai termini della presente assicurazione restando il rimanente 10% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri;
- ii) della Repubblica Italiana e Stato della Città del Vaticano poste a Sud del 42° Parallelo, in caso di sinistro gli Assicuratori corrisponderanno all'Assicurato il 80% dell'importo liquidato ai termini della presente assicurazione restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri.

14) **Vincoli.**

Questa assicurazione è soggetta ai seguenti vincoli:

-

In caso di sinistro, gli Assicuratori pagheranno entro il limite sopra indicato soltanto previo il consenso dell'Ente vincolato.

Gli Assicuratori non potranno ridurre la somma assicurata, modificare o annullare il presente contratto senza l'approvazione scritta delle Banche/Istituti sopracitati.

15) **Sopralluogo tecnici fiduciari.**

L'Assicurato si impegna a consentire un sopralluogo da parte di tecnici fiduciari degli Assicuratori ed attuare le loro eventuali raccomandazioni, che risulteranno da apposito verbale sottoscritto per accettazione, entro i termini stabiliti, pena la decadenza delle garanzie. In caso di mancato accordo, sulla totalità o parte delle raccomandazioni, gli Assicuratori avranno la facoltà di richiedere a mezzo lettera raccomandata, con preavviso di trenta giorni, l'annullamento anticipato del contratto previo rimborso del premio imponibile pagato e non goduto.

16) **Deroga della clausola chiavi.**

Fermo restando quanto contenuto nell'Art. 4) delle condizioni particolari, gli Assicuratori confermeranno l'operatività di questa assicurazione in base alla dichiarazione dell'Assicurato che le chiavi della cassaforte o dell'armadio corazzato muniti e non di time lock, si possono trovare durante le ore di chiusura chiuse dentro la cassaforte o armadio corazzato munito di time lock e/o occultate all'interno dei locali.

17) Sconto Posticipato

Si conviene tra le Parti che, se durante il periodo di validità della assicurazione non sarà stata avanzata alcuna richiesta di risarcimento per perdite e/o danni coperti dalla presente assicurazione, ed alla scadenza annuale il presente contratto sarà rinnovato con la stessa Compagnia, l'Assicurato avrà diritto ad uno sconto sul premio netto di rinnovo pari al% del premio netto in corso.

Resta inteso e convenuto che eventuali sinistri per un valore complessivo di € non determineranno rimborso da parte del Cliente del premio integrativo pari allo sconto anticipato sopra indicato.

18) Sconto anticipato

L'Assicurato dichiara di ricevere l'importo di € quale sconto anticipato concesso dagli Assicuratori sul premio netto (pari a €) relativo alla surriferita polizza. In caso di sinistro, che comporti spese di perizia e/o pagamento di un risarcimento, l'Assicurato si impegna a versare agli Assicuratori, in coincidenza del pagamento dell'indennizzo, un premio integrativo pari allo sconto anticipato di € oltre le imposte governative. La quota integrativa è dovuta una sola volta per annualità assicurativa, con riferimento all'annualità di avvenimento del sinistro. Qualora nella polizza vengano apportate modifiche che comportino aumenti di premio, su tali aumenti non sarà computato lo sconto anticipato.

Resta inteso e convenuto che eventuali sinistri per un valore complessivo di € non pregiudicheranno, nei termini concordati, la concessione dello sconto per assenza di sinistri.

19) Precisazioni Fiere / Mostre.

Relativamente alla garanzia Fiere / Mostre di cui al punto 5. della Sezione 1- Giacenze della presente Assicurazione, si precisa che:

- in caso di sinistro gli Assicuratori rinunciano all'azione di surroga di cui all'Art.1916 del Codice Civile, salvo il caso di dolo, nei confronti dell'Organizzatore della Fiera e suoi sub-appaltatori.
- Sono inclusi nella presente assicurazione i trasporti della merce dai locali dell'Assicurato ai locali della Mostra e viceversa, esclusivamente se effettuati nell'ambito ed entro i limiti della garanzia Portavalori di cui alla Sezione 2 – Trasporti.
- che durante le ore di chiusura merce per un valore di € può rimanere permanentemente chiusa in vetrinette chiuse a chiave e/o fuori cassaforte.

20) Veicolo incustodito

E' inteso e convenuto che la presente Assicurazione è estesa a coprire perdite o danni agli enti assicurati dovuti a furto da qualsiasi veicolo usato dal Portavalori, anche se non di sua proprietà, mentre lo stesso è incustodito durante il periodo dalle ore 07.00 alle ore 24.00.

E' condizione essenziale per l'operatività di questa garanzia che:

- tutte le portiere, cofani, finestrini ed altre aperture siano chiusi, che sia azionato il bloccasterzo e l'autovettura sia protetta da impianto di allarme.
- che il dispositivo per l'interruzione dell'erogazione del carburante o altre protezioni speciali siano completamente funzionanti ed operanti.

E' inoltre essenziale che gli enti assicurati siano:

- a) all'interno del bagagliaio chiusi in contenitori, ancorati alla struttura rigida del veicolo tramite catena o mezzi equivalenti dotati di lucchetto con il coperchio bagagliaio chiuso a chiave e con i sedili posteriori della vettura siano bloccati e come dovranno essere bloccati tutti i meccanismi o leve che consentono ai sedili posteriori di essere reclinati.

Oppure

- b) in contenitori, riposti all'interno del vano bagagli chiuso con ulteriore serratura di sicurezza diversa da quella di serie e con i sedili posteriori della vettura siano bloccati e come dovranno essere bloccati tutti i meccanismi o leve che consentono ai sedili posteriori di essere reclinati.

Oppure

- c) riposti all'interno di cassetta metallica dotata di serratura di sicurezza e ancorata alla struttura rigida del veicolo.

Limitatamente ad autoveicoli diversi da vetture a "tre volumi", gli enti assicurati dovranno essere:

- riposti all'interno di cassetta metallica dotata di serratura di sicurezza ancorata alla struttura rigida del veicolo,
- oppure
- in contenitori incatenati all'interno del vano bagagli chiuso a chiave, protetto da lastra metallica fissata alla struttura rigida del veicolo, posta sotto la cd. cappelliera copri bagagli e con i sedili posteriori della vettura siano bloccati e come dovranno essere bloccati tutti i meccanismi o leve che consentono ai sedili posteriori di essere reclinati.

E' inoltre inteso e convenuto che in caso di sinistro gli Assicuratori risarciranno l'80% dell'importo liquidato ai termini della presente assicurazione, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato, senza che egli possa assicurarlo diversamente.

15a) **Veicolo incustodito (merce voluminosa)**

E' inteso e convenuto che la presente Assicurazione è estesa a coprire perdite o danni agli enti assicurati dovuti a furto da qualsiasi autoveicolo usato dal Portavalori, anche se non di sua proprietà, mentre lo stesso è incustodito durante il periodo dalle ore 07.00 alle ore 24.00.

E' condizione essenziale per l'operatività di questa garanzia che:

- tutte le portiere, cofani, finestrini ed altre aperture siano chiusi, che sia azionato il bloccasterzo e l'autovettura sia protetta da impianto di allarme.
- che il dispositivo per l'interruzione dell'erogazione del carburante o altre protezioni speciali siano completamente funzionanti ed operanti.

E' inoltre essenziale che gli enti assicurati siano:

- nel caso di autovettura cd. berlina tre volumi, il coperchio del vano bagagli sia dotato di serratura di sicurezza oltre a quella di serie.

oppure,

- nel caso di autovettura diverse da tre volumi, il vano bagagli sia protetto da lastra metallica fissata alla struttura rigida del veicolo, posta sotto la cd. cappelliera copri bagagli.

oppure,

- nel caso di furgoni, le portiere di accesso al vano bagagli siano dotate di serratura di sicurezza oltre a quella di serie, ed eventuali finestrature protette con grata metallica.

In caso che l'Assicurato non si attenga alle condizioni succitate, tutti i diritti all'indennizzo derivanti dall'assicurazione decadranno.

E' inoltre inteso e convenuto che in caso di sinistro gli Assicuratori risarciranno l'80% dell'importo liquidato ai termini della presente assicurazione, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato, senza che egli possa assicurarlo diversamente.

21) **Clausola anticipo indennizzo**

L'Assicurato ha il diritto di ricevere, prima della liquidazione definitiva del sinistro, il pagamento anticipato, in acconto, di una somma pari al 50% dell'importo ufficialmente stabilito dai risultati della perizia. Questo anticipo verrà dato solamente a condizione che il danno sia superiore a €, che non siano sorte contestazioni sull'indennizzo e che il rapporto del perito confermi l'effettiva copertura, dopo aver considerato le circostanze, la natura e le cause del danno. L'anticipo è inoltre condizionato alla rispondenza nella descrizione, qualità e quantità delle merci

perdute o danneggiate e all'inesistenza di vincoli di pagamento, interessi di terzi, ipoteche, stati fallimentari, o amministrazione controllata.

Gli Assicuratori si impegnano ad onorare il pagamento dell'anticipo entro 30 giorni dalla data richiesta dello stesso.

L'assicurato si impegna a restituire agli Assicuratori l'importo anticipato (maggiorato degli interessi legali e eventuali spese sostenute) se, per qualsiasi ragione, venissero a cadere le condizioni per le quali l'anticipo stesso era stato concesso.

22) **Infedeltà**

Resta inteso e convenuto che si intende inclusa in copertura l'eventuale infedeltà (intendendosi per tale furto, rapina, appropriazione indebita, truffa commessa dai dipendenti nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti) dei dipendenti limitatamente all'ipotesi in cui gli stessi consentano a terze persone di effettuare sinistri risarcibili dalla presente copertura. La garanzia si intende estesa al caso in cui i sinistri siano commessi e/o cagionati direttamente da uno dei dipendenti con il sotto limite di €

23) **Danni da processo di lavorazione**

A parziale deroga del punto 2 delle esclusioni si intendono coperti danni a merce anche durante il processo di lavorazione con un limite di risarcimento per sinistro di €

Si precisa che in caso di sinistro la Compagnia Assicuratrice corrisponderà all'Assicurato il 80% dell'importo liquidato ai termini della presente assicurazione restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri.

24) **Garanzia Spedizioni**

Questa polizza si intende estesa a coprire l'interesse contingente dell'oggetto assicurato, per la differenza di condizioni tra il contratto di spedizione del trasportatore e quello concesso ai sensi della presente assicurazione. La copertura porta-a-porta rimane applicabile secondo i termini, condizioni e limiti di questa assicurazione.

In caso di sinistro l'indennizzo s'intende dovuto e solo nel caso in cui il trasportatore rifiutasse per scritto il risarcimento della perdita coperta da questa polizza e documentata pienamente agli Assicuratori.

L'Assicurato si impegna a procedere con la richiesta risarcitoria sotto la copertura assicurativa del trasportatore come se questa polizza non esistesse, ed il fatto che l'interesse dell'Assicurato sia già assicurato dal trasportatore, non viene considerato come doppia assicurazione.

L'assicurato s'impegna inoltre a non diffondere ad alcuno la presenza di questa copertura assicurativa.

Il valore dei recuperi ottenuti dopo il pagamento del sinistro spetterà all'Assicurato sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente non risarcita, il resto spetterà all'Assicuratore.

Gli Assicuratori si riservano il diritto di surroga nei confronti dei terzi responsabili.

La copertura sarà soggetta di immediata revisione in caso di modifica o cessazione del contratto col trasportatore.

L'Assicurato si impegna a dichiarare al trasportatore l'intero valore della merce spedita.

L'assicurato si impegna a restituire agli Assicuratori l'intero importo risarcito sotto questa garanzia (maggiorato degli interessi legali e eventuali spese sostenute) se, per qualsiasi ragione, le condizioni di questa clausola non venissero rispettate o se l'Assicurato fosse risarcito dal trasportatore.

Limiti di Risarcimento:

- Limite per singola Spedizione: €

- Aggregato annuo: €

- Limiti territoriali:

- Trasportatori Specializzati dichiarati:

25) Spese per sottrazione e smarrimento chiavi

In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi (originali e/o duplicati) atte all'attivazione/disattivazione degli impianti di allarme, all'apertura dei mezzi forti di custodia presenti nei locali e delle porte di accesso/saracinesche/cancelli o quant'altro, posti a protezioni degli accessi ai locali assicurati, la Compagnia Assicuratrice su presentazione di regolare fattura e copia della denuncia all'Autorità Giudiziaria, rimborserà fino ad un massimo di € 2.500,00 per evento e per annualità assicurativa, i costi sostenuti dall'Assicurato per il rifacimento delle chiavi e/o serrature con altre dello stesso tipo, inclusi i costi di montaggio.

26) Danni al veicolo del "Portavalori"

In caso di sinistro o tentativo di sinistro nei confronti di un 'portavalori' durante lo svolgimento della propria attività, previa denuncia all'Autorità Giudiziaria e presentazione di regolare fattura, la Compagnia Assicuratrice riconoscerà all'Assicurato un indennizzo massimo di € 2.500,00 (per evento e per annualità assicurativa) per il risarcimento dei danni subiti dal veicolo utilizzato in quell'occasione dal 'portavalori', anche se lo stesso mezzo non risulta di proprietà dell'Assicurato.

Nel caso in cui il veicolo fosse già provvisto di copertura assicurativa per i suddetti danni, la presente garanzia sarà prestata a "secondo rischio" e cioè in eccedenza di capitali assicurati o differenza di condizioni contrattuali rispetto a quella di primo rischio e fino al limite di risarcimento sopra indicato.

27) Garanzia Effetti Personali del "Portavalori"

In caso di sinistro coperto dalla presente Polizza, previa presentazione della documentazione atta a provare l'esistenza e il valore delle cose sottratte o danneggiate e copia della denuncia all'Autorità Giudiziaria, la Compagnia Assicuratrice indennizzerà l'Assicurato dei danni materiali e diretti agli "effetti personali" (*) di proprietà del 'portavalori' e presenti al momento del sinistro all'interno del veicolo utilizzato per lo svolgimento della propria attività.

Limite massimo di risarcimento di € 2.500,00 (per evento e per annualità assicurativa) con una franchigia fissa di € 150,00.

(*) a titolo esemplificativo e non esaustivo: capi di abbigliamento, articoli sportivi, articoli per l'igiene personale, valigie, borse, contenitori in genere, materiale fotocineottico, elettronico, smartphone, lettori MP3, personal computer, tablets, strumenti musicali, occhiali da vista o da sole ecc., escluso: denaro contante, disegni, oggetti preziosi, orologi e valori in genere, armi da difesa personale e/o da caccia.

28) Garanzia rimborso costi per Vigilanza/Sorveglianza

In caso di sinistro tentato o perpetrato nei locali assicurati, che determina una temporanea ma sostanziale modifica dei mezzi di protezione dei locali stessi con conseguente e reale aggravamento del rischio assicurato si conviene, previa autorizzazione da parte della Compagnia Assicuratrice e successiva presentazione di regolare fattura, di riconoscere all'Assicurato un indennizzo massimo di € 4.000,00 (per evento e per annualità assicurativa) derivante dai costi sostenuti per l'impiego di personale atto alla vigilanza dei locali, professionalmente riconosciuto ed autorizzato a svolgere tale attività.

29) Merci incustodite in camera di albergo

A deroga di quanto stabilito al punto c) della Sezione 2 - Trasporti – Limite di risarcimento al di fuori dei locali – la presente polizza è estesa a coprire le perdite o i danni alle merci quando lasciate momentaneamente incustodite in camera chiusa di Hotel/Motel, qualora questi siano sprovvisti di cassaforte o che le casseforti messe a disposizione non siano utilizzabili.

La presente estensione è operativa unicamente dalle ore 20,00 alle ore 24,00 ora locale ed è inteso che per ogni e qualsiasi sinistro la Compagnia Assicuratrice corrisponderà all'Assicurato il 75%

dell'importo liquidato ai termini della presente assicurazione restando il rimanente 25% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri.

L'ASSICURATO / CONTRAENTE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Estensioni ed Accordi Speciali:

- Protezione con Time Lock;
- Responsabilità disgiunta;
- Furto con destrezza;
- Sopralluogo tecnici fiduciari.

L'ASSICURATO / CONTRAENTE

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Chi siamo

Siamo Lloyd's Insurance Company S.A. (di seguito denominata "Lloyd's Europe") una compagnia assicurativa autorizzata e disciplinata dalla Banca Nazionale del Belgio (NBB) e regolamentata dall'Autorità per i Servizi e i Mercati Finanziari (FSMA). La nostra sede legale è in Place du Champ de Mars 5, Bastion Tower, 14° piano, 1050 Bruxelles, Belgio. Il numero di società/partita IVA è BE 0682.594.839, RPR/RPM Bruxelles. LIC è una società controllata al 100% dalla Society of Lloyd's, 1 Lime Street, Londra, EC3M 3HA, Regno Unito (Society of Lloyd's).

Quali sono i dati personali che trattiamo

Raccogliamo e utilizziamo le informazioni necessarie che la riguardano per fornirle la copertura assicurativa o la copertura assicurativa di cui è beneficiario, e per rispettare i nostri obblighi legali e gli obblighi degli altri soggetti della catena assicurativa.

Tali informazioni comprendono dettagli quali il suo nome, il suo indirizzo e i suoi recapiti e qualsiasi altra informazione che otteniamo su di lei in relazione alla copertura assicurativa o alla copertura di cui è beneficiario. Tali informazioni potrebbero includere speciali categorie di dati personali come per esempio informazioni sulla sua salute e su possibili condanne penali.

Perché raccogliamo i suoi dati personali e qual è la base giuridica del trattamento

Raccogliamo e utilizziamo i suoi dati personali per fornirle la copertura assicurativa. La base giuridica è costituita dall'adempimento del contratto con Lei in qualità di soggetto interessato e dal soddisfacimento degli obblighi di legge, tra cui gli obblighi assicurativi e fiscali.

Per il trattamento di dati personali sensibili sulla salute, la base giuridica generale è costituita dal consenso, salvo il caso in cui sussista un diritto legale a livello locale come base giuridica.

Ai fini del trattamento dei dati personali dei minori, la base giuridica è il consenso dato o approvato dal titolare della potestà genitoriale sul minore.

Possiamo inoltre trattare i suoi dati personali per la prevenzione e il rilevamento delle frodi, utilizzando come base giuridica l'interesse legittimo.

Con chi condividiamo i suoi dati personali

In base a come funziona l'assicurazione, i suoi dati possono essere condivisi e utilizzati da diverse terze parti del settore assicurativo (all'interno e all'esterno dello Spazio economico europeo - SEE). Ad esempio, assicuratori, agenti o broker assicurativi, riassicuratori, periti, subappaltatori, autorità di regolamentazione, agenzie di polizia, agenzie di prevenzione e rilevamento di frodi e crimini e banche dati assicurative obbligatorie. Divulgheremo i suoi dati personali esclusivamente in relazione alla copertura assicurativa fornita e nella misura in cui ciò sia richiesto o permesso dalla legge.

Occasionalmente potremmo aver necessità di condividere i suoi dati personali con terze parti al di fuori del SEE e adotteremo costantemente misure volte a garantire che qualsiasi trasferimento internazionale di dati sia gestito con la massima diligenza per proteggere i suoi diritti ed interessi:

- Trasferiremo i suoi dati personali solo verso paesi riconosciuti in grado di fornire un livello adeguato di protezione legale o nei quali possiamo essere sicuri che siano in vigore accordi alternativi per proteggere i diritti alla privacy.

- I trasferimenti a fornitori di servizi e ad altre parti terze saranno sempre tutelati da impegni contrattuali e, se opportuno, da ulteriori garanzie.
- Qualsiasi richiesta di informazioni che riceveremo dalle forze dell'ordine o dalle autorità di regolamentazione sarà attentamente verificata prima di divulgare i dati personali.

Durata della conservazione dei dati

Conserviamo i suoi dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario per fornire l'assicurazione stipulata o per adempiere ai nostri requisiti legali o normativi.

Elimineremo o cancelleremo in modo sicuro i dati personali in assenza di un valido motivo commerciale per conservarli. In circostanze eccezionali, potremmo conservare i suoi dati personali per periodi più lunghi qualora ritenessimo che vi sia una possibilità di contenzioso, in caso di reclami o in presenza di un'altra valida ragione commerciale che richieda l'utilizzo dei dati in futuro.

Dati relativi ad altre persone che ci fornite

Qualora lei ci fornisca (o il suo agente o broker assicurativo) i dati di altre persone, deve accertarsi che la presente informativa sulla protezione dei dati sia fornita anche a loro.

Reclami, contatti con noi e con l'ente regolatore e i suoi diritti

Se desidera sapere come utilizziamo i suoi dati o vedere una copia della nostra informativa sulla privacy completa, ci contatti al seguente indirizzo LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com o consulti l'informativa sulla privacy sul sito web <https://www.lloydseurope.com> dove sono disponibili tutti i dettagli.

In relazione alle informazioni che deteniamo su di lei, gode dei seguenti diritti:

Diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto all'obiezione, diritto alla revoca del consenso.

Se desidera esercitare i suoi diritti, può contattare l'agente assicurativo o il broker assicurativo che ha stipulato la sua assicurazione all'indirizzo:

Mag Spa

Via delle Tre Madonne, 12 00197 - Roma

Tel. 39 06 85 30 65 40/ Fax 39 06 85 30 65 65

Email: rome@magitaliagroup.com

Ha il diritto di esporre un reclamo all'autorità competente per la protezione dei dati, ma la esortiamo a contattarci prima di agire in tal senso.

Consenso

Per il trattamento di dati personali sulla salute o genetici, e per il trattamento di dati personali di minori di età inferiore ai 16 anni, in relazione alla copertura assicurativa, l'agente assicurativo o il broker assicurativo che ha predisposto il contratto le chiederà il consenso attraverso il modulo di consenso alla protezione dei dati, ad eccezione dei paesi in cui, per il trattamento di dati personali sensibili sulla salute, nel contesto di una polizza assicurativa, è previsto un diritto legale locale in tal senso.

Il trattamento dei dati personali dei minori sarà considerato legittimo laddove il consenso sia dato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore.

Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore per tali finalità, a condizione che questa non sia inferiore a 13 anni.

Lei può liberamente esprimere il suo consenso, tuttavia, se non lo fa o se lo revoca, ciò potrebbe influire sulla nostra capacità di fornire la copertura assicurativa di cui lei beneficia e potrebbe impedirle di fornirle la copertura o di gestire le sue richieste di indennizzo.

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati

Per qualsiasi domanda relativa alla protezione dei dati, alla quale il candidato ritiene che possiamo rispondere, lo stesso può contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati:

Responsabile della protezione dei dati

Lloyd's Insurance Company S.A.

Bastion Tower

Place du Champ de Mars 5

1050 Bruxelles

Belgio

Email: LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com

LBS0046D

17/03/2023

La seguente clausola annulla e sostituisce la clausola LBS0081ITA del presente Contratto:

Clausola di notifica atti e giurisdizione (LBS0006 01/01/2019)

Si conviene che la presente Assicurazione sarà regolata esclusivamente dal diritto e dagli usi in ITALIA, e le eventuali controversie insorte da, o in relazione a, la presente Assicurazione saranno soggette alla giurisdizione esclusiva di un tribunale competente in ITALIA.

Lloyd's Insurance Company S.A. conviene che tutte le citazioni, notifiche o procedure finalizzate ad istituire procedimenti legali a proprio carico in relazione alla presente Assicurazione dovranno ritenersi correttamente notificate se indirizzate e consegnate all'attenzione di:

Rappresentante per l'Italia

Lloyd's Insurance Company S.A.

Corso Garibaldi 86

Milano 20121

Italia

il quale è a tal fine delegato all'accettazione delle notifiche processuali per conto della società.

Fornendo tale delega Lloyd's Insurance Company S.A. non rinuncia al proprio diritto ad eventuali proroghe o ritardi eventualmente spettanti alla stessa per la notifica di tali citazioni, notifiche o procedimenti in considerazione della propria residenza o domicilio in Belgio.



PROPOSTA DI ASSICURAZIONE GLOBALE PER GIOIELLIERI

Attenzione:

- (1) La presente proposta deve essere compilata in tutte le parti; in caso di domanda non pertinente o di risposta negativa completare con le parole "non pertinente" oppure "no".
- (2) La presente proposta deve essere compilata in forma dattiloscritta o in lettere maiuscole.
- (3) Per ognuna delle ubicazioni dovrà essere compilata una proposta separata.
- (4) La presente proposta dovrà essere ricompilata ogni anno e consegnata agli Assicuratori con un ragionevole anticipo rispetto alla data prevista per l'eventuale rinnovo.

DOMANDE	RISPOSTE
1. ESTREMI DEL PROPONENTE	
(a) Cognome e Nome del Proponente e/o Ragione Sociale della Ditta e/o Società affiliate (per esteso) con indicazione della residenza o sede sociale, numeri di telefono, e-mail codice fiscale o partita IVA	(a)
(b) Ubicazione dei locali per i quali si richiede l'Assicurazione.	(b)
(c) A che piano si trovano i locali contenenti le cose da assicurare?	(c)
(d) Da quanto tempo esercitate la Vostra attività?	(d) - nei locali attuali: - altrove: dal
2. NATURE DELLA VOSTRA ATTIVITÀ	(a) Al dettaglio % (b) All'ingrosso ... % (c) Fabbricazione % (d) Altro ... %
3. DIPENDENTI	
(a) Quante persone (incluso il titolare) sono addette all'attività della Ditta?	(a)
(b) Quale è il numero minimo di dipendenti, compresi i dirigenti, che in qualsiasi momento si trovano nel reparto vendite dei locali, durante l'orario di lavoro?	(b)
(c) Qual è il numero totale dei dipendenti?	(c)
(d) Qual è il fatturato annuo?	(d)
4. BASE DI VALUTAZIONE	
Su quale base richiedete la liquidazione dei sinistri?	Prezzo di costo al giorno del sinistro

N.B.: - Se non diversamente convenuto, i sinistri verranno liquidati sulla base dei prezzi di costo al giorno del sinistro limitatamente alla merce, al prezzo di rimpiazzo a nuovo per la Partita 2 e Partita 3 come indicato in polizza.
- Tutte le cifre indicate nella proposta devono riflettere la base di valutazione prescelta.

5. VALORI DELLE ESISTENZE Quale è stato il valore MEDIO durante gli ultimi dodici mesi: (a) Delle esistenze di merci e di denaro, Valori in genere e titoli di credito, Vostre e di Terzi? Il totale comprende approssimativamente: - Gioielli, oggetti d'oro e platino, verghe, pietre preziose e perle - Orologi da polso e da tasca - Orologi da muro e da tavolo, argenteria, oggetti placcati ed altri oggetti simili	(l) (a) Euro Euro Euro Euro
6. VALORI FUORI CASSAFORTE Quale è il MASSIMO limite di risarcimento di tutti i gioielli, oggetti d'oro e di platino, lingotti, perle e pietre preziose non montate ed orologi da polso e da tasca (compresi quelli esposti nelle vetrine), lasciati fuori da casseforti chiuse e/o da camere corazzate? Limite di risarcimento	Fuori l'orario di lavoro escluso la chiusura meridiana Durante la chiusura Meridiana - Euro - Euro
7. VETRINE DI ESPOSIZIONE (A) Quale è il numero delle: (a) Vetrine? (b) Vetrine esterne? (B) Quale è il MASSIMO limite di risarcimento di tutti i gioielli, oggetti d'oro e di platino, lingotti, perle e pietre preziose non montate ed orologi da polso e da tasca esposti nelle vetrine? Limite di risarcimento	(a) (b) Durante l'orario di lavoro Fuori l'orario di lavoro escluso la chiusura meridiana Durante la chiusura meridiana - Euro - Euro - Euro

8. RISCHI ESTERNI

(I) Portavalori

Indicare il limite delle merci da assicurare per ciascuna persona (comprese le somme di denaro versate o ritirate dalle banche o dalle cassette di sicurezza) trasportate fuori dai locali indicati alla domanda 1. (b) da Voi stessi, dai Vostri rappresentanti, viaggiatori, agenti, fattorini ed incaricati, ma non MEDIATORI:

(a) entro i confini del comune ove è ubicato l'esercizio e dei comuni ad esso limitrofi:	N. di giorni all'anno per ciascuno	Limite da assicurare (Euro)	
(i) nomi di tutti i dirigenti, impiegati, rappresentanti, viaggiatori ed agenti incaricati dei trasporti	(a) (i)	(i)	
.....			
.....			
.....			
.....			
(ii) numero dei fattorini:	(ii)	Euro	
(b) in altri comuni entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano: nomi dei dirigenti, rappresentanti, impiegati, viaggiatori ed agenti incaricati dei trasporti:	(b)		
.....			
.....			
.....			
.....			
(c) all'estero (specificare in quali Paesi): nomi dei dirigenti rappresentanti, impiegati, viaggiatori ed agenti incaricati dei trasporti:	(c)		
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
(II) Rischi a domicilio			
(a) Qualche dirigente, impiegato, viaggiatore o agente dell'Assicurato o l'Assicurato stesso porta delle merci, per qualsiasi motivo al proprio domicilio privato?	(a) In base a quanto previsto dalla garanzia Portavalori		
(b) In caso affermativo compilare il quadro seguente:	(b)		
Cognome nome e indirizzo	Valore massimo portato (Euro)	Dettagli particolareggiati delle misure di sicurezza e delle altre protezioni	Se le merci rimangono talvolta incustodite nelle abitazioni private
.....			
.....			
.....			
.....			

Precisazione 1:

Relativamente alla garanzia portavalori di cui alla Sezione 2 - Trasporti della presente Assicurazione, si precisa che qualora viaggiassero due o più portavalori contemporaneamente in luoghi diversi, la somma assicurata si intenderà ripartita tra loro.

Precisazione 2:

Relativamente alla garanzia portavalori di cui alla Sezione 2 - Trasporti della presente Assicurazione, si precisa che i portavalori assicurati possono viaggiare assieme ad altri portavalori di altre Ditte non assicurati dalla stessa presente Compagnia di Assicurazione.

(III) Merci affidate a terzi			
		Per singolo terzo:	
Quale valore di merci Voi stimate sia stato affidato IN OGNI MOMENTO a concessionari, clienti, riparatori, tagliatori e mediatori negli ultimi 12 mesi?	(a)	Medio	Euro
	(b)	massimo	Euro
	Limite di risarcimento per singolo terzo		Euro
Transiti: inclusi Esclusi		qualora i Terzi non fossero assicurati o non fossero sufficientemente assicurati, in quest'ultimo caso la garanzia si intende prestata in eccedenza alla somma assicurata dalla polizza del Terzo interessato.	
(IV) Spedizioni	Quale è stata la somma TOTALE dei valori delle merci spedite durante gli ultimi 12 mesi da Voi e/o Vs. dipendenti e/o incaricati di fiducia nei Paesi rispettivamente indicati		
	Limite per singolo pacco		Limite come aggregato annuo
(a)	entro i comuni della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano?	(a)	-
(b)	all'estero? (indicate qui sotto i Paesi ed a fianco i valori delle merci spedite in ciascuno di essi)	(b)	-
(c)	Spedizioni di rientro	(c)	
N.B.: Il Contratto di Assicurazione contiene una condizione secondo la quale le spedizioni postali merci debbono essere effettuate a mezzo posta assicurata e/o con spedizioni con tracciabilità			

(V) Mostre ed esposizioni

- (a) Avete esposto e/o prevedete di esporre una parte delle Vostre merci in mostre (incluse quelle organizzate o finanziate da autorità pubbliche o da qualche associazione commerciale?
In caso affermativo, indicate TUTTI I DETTAGLI con i relativi valori
- (b) Esponete Vostre merci in vetrinette, in alberghi, circoli od altri luoghi diversi dai Vostri locali?
In caso affermativo, indicate tutti i dettagli relativi, includendo i valori ed i dati sulle misure di sicurezza adottate (tipo di cristalli, serrature, impianto di allarme, ecc.).

(a)

con il limite di Euro che possono rimanere permanentemente fuori contenitori e/o in vetrina chiusa a chiave.

(b)

Inclusi i transiti esclusivamente se effettuati nell'ambito ed entro i limiti della garanzia Portavalori.

N.B.: L'assicurazione non copre i danni o le perdite alle merci assicurate in occasione di mostre o fiere promosse o finanziate in tutto o in parte da ente pubblico ovvero da associazione commerciale salvo specifico patto in deroga.

(VI) Limite esterno (questo limite si applica anche alle spedizioni)

Quale è il limite massimo che viene richiesto per ogni sinistro al di fuori dei locali indicati nella domanda 1 lettera (b)?

Euro

N.B.: Questo limite NON si applica ai beni custoditi in casseforti o camere corazzate di Banche.

MISURE DI SICUREZZA

9. MISURE DI SICUREZZA GENERALI DEI LOCALI durante la notte nei locali di cui alla domanda n.1 lettera (b) vi è presenza di personale? In caso affermativo specificare se trattasi: (a) del Proponente (b) di un dipendente o guardiano	(a) (b)
10. ACCESSI ESTERNI ALLE CANTINE Esistono aperture che, dalla parte esterna dei locali, portino alle cantine od alle fondamenta? In caso affermativo fornite dettagli e indicate le protezioni esistenti	
11. PROTEZIONI PER PORTE E FINESTRE Fornite informazioni dettagliate sulle protezioni esistenti per: - ogni porta esterna - ogni porta interna - ogni finestra, escluse le vetrine - ogni lucernario o lunetta o apertura nei soffitti	
12. PROTEZIONI PER VETRINE E VETRINETTE (a) indicate tutti i dettagli relativi al tipo dei cristalli delle Vostre vetrine e/o vetrinette esterne (b) (i) le sezioni delle vetrine che contengono gioielli, oggetti di oro e di platino, lingotti, perle e pietre preziose non montate ed orologi da polso e da tasca, sono separate dalla rimanente merce in esposizione tramite un divisorio? In caso affermativo precisatene le caratteristiche (ii) quali precauzioni avete preso per proteggere la parte posteriore delle Vostre vetrine? (iii) le vetrine rimangono sempre chiuse a chiave con le chiavi rimosse dalle serrature? (iv) le vetrinette interne sono pure chiuse in questo modo, con le chiavi rimosse dalle serrature? (c) di notte ed in qualsiasi altro momento in cui i locali non sono aperti al pubblico: (i) le vetrine e/o le vetrinette esterne come sono protette esternamente? (serrande piene, a maglia, a cancello, altre protezioni specificate) (ii) fornite particolari completi di tali protezioni e indicate come il loro uso viene garantito (iii) queste protezioni coprono tutta la parte frontale dei Vostri locali? (iv) in caso contrario, fornire dettagli	(a) (b) (i) (ii) (iii) (iv) (c) (i) (ii) (iii) (iv)

(d) Durante le ore di apertura le Vostre vetrine e/o vetrinette esterne contenenti gioielli, oggetti d'oro e di platino, lingotti, perle e pietre preziose non montate ed orologi da polso e da tasca, sono protette internamente da: (i) griglie fisse che coprono tutta la mostra? In caso affermativo indicate le caratteristiche delle griglie oppure da: (ii) cristalli sospesi tra quello della vetrina e l'esposizione? In caso affermativo fornite dettagli e precisazioni sul tipo di cristallo (iii) è possibile raggiungere le merci poste oltre le griglie interne od i cristalli sospesi dal disotto, dal di sopra o lateralmente?	(d) (i) (ii) (iii)
13. ALLARMI ANTIFURTO (a) Esiste un impianto di allarme? Se si indicarne i dettagli (b) Vi sono dei pulsanti anti-rapina? (c) Esiste un programmatore automatico? (d) Come viene dato il segnale di allarme Fornite tutti i particolari. (e) Con chi è stipulato il contratto di manutenzione? Quante visite annue?	(a) (b) (c) (d) (e)
14. CASSEFORTI Indicate per ogni cassaforte: (a) il nome del fabbricante (b) dimensione e peso approssimativi (c) anno di fabbricazione (in caso questo non sia conosciuto indicate approssimativamente) (d) se di notte la stessa è illuminata e visibile dalla strada (e) se esiste una serratura ad orologio (time Lock) od altra protezione particolare. Fornite dettagli.	(a) (b) (c) (d) (e)
15. CAMERE CORAZZATE (a) esiste una camera corazzata?	(a)

In caso affermativo indicate: (b) dettagli della sua costruzione (c) data di costruzione (d) dettagli dell'impianto antifurto e se collegato con polizia (e) se esiste una serratura ad orologio (Time Lock) od altra protezione particolare. Fornite dettagli.	(b) (c) (d) (e)
16. CUSTODIA DELLE CHIAVI Tutte le chiavi (originali e/o duplicati) atte all'attivazione e disattivazione degli impianti di allarme ed all'apertura delle casseforti e/o camere corazzate sono custodite durante le ore di chiusura FUORI DEI LOCALI contenenti le cose assicurate e di quelli con essi comunicanti, quando negli stessi non vi è presenza dell'Assicurato, di suoi familiari e/o addetti all'esercizio?	Fuori dei locali, ad eccezione delle chiavi delle casseforti e/o armadi, muniti e non di time lock, che possono essere riposte nei contenitori dotati di tale congegno.
17. ALTRE PROTEZIONI Esistono altri mezzi di protezione? In caso affermativo indicate i dettagli.	
18. REGISTRAZIONI DI MAGAZZINO (a) quando avete compilato il Vostro ultimo inventario annuale? (b) tenete le registrazioni di tutte le vendite, acquisti e transazioni?	(a) (b)
19. SINISTRI PRECEDENTI (a) avete mai subito sinistri? (b) in caso affermativo fornite i dati sugli ultimi 5 anni, con tutti i particolari, comprendendovi l'ammontare di ogni singolo danno e, se assicurato, precisate se lo stesso è stato risarcito totalmente o altrimenti.	(a) (b)
20. RICEVUTE (a) avete in uso il sistema di rilasciare ricevute per merci affidate da clienti non commercianti, per riparazioni, stime, vendita o per ogni altro scopo? In caso affermativo, chiedete la restituzione di tali ricevute prima di restituire le merci? (b) avete in uso il sistema di farvi rilasciare delle ricevute per le merci da Voi affidate a terzi?	(a) (b)

21. IMPORTI DA ASSICURARE

- (a) Euro .. = su merci (comprese le merci in consegna fiduciaria), denaro, valori in genere e titoli di credito contro <<TUTTI I RISCHI>>; e/o cassette di sicurezza di Banca preventivamente dichiarate.
- (b) Euro ... = su mobilio, arredamento, porte di camere corazzate, casseforti, impianti di prevenzione e d'allarme, macchine per laboratorio e per ufficio e quanto altro del genere, esistente nei locali dell'esercizio, contro i danni da incendio, fulmine, scoppio, esplosione, caduta di aeromobili ed altri veicoli aerei o loro parti o cose da essi trasportate esclusi ordigni esplosivi, furto e rapina nonché guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina, consumati o tentati; uragani, tempeste, inondazioni, scoppio e traboccamento o perdita da tubi, condutture in genere, serbatoi e/o altri componenti i normali impianti idrici, esclusi gli impianti automatici di estinzione e le caldaie diverse dagli scaldabagni per uso domestico; urto di veicoli stradali, cavalli e bestiame che non appartengono né si trovano sotto controllo dell'Assicurato, suoi parenti, familiari, né suoi dipendenti.
- (c) Euro = per i guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina, consumati o tentati, ai locali dell'esercizio con i relativi fissi ed infissi escluso quanto elencato al punto (b).
- (d) Euro = per furto con destrezza.

Si precisa che relativamente alla garanzia portavalori, il limite di risarcimento è parificato al valore assicurato di ogni singolo campionario. In riferimento alla sparizione misteriosa il limite di risarcimento rimane quello sopra indicato.

22. REFERENZE

se la presente non costituisce proposta di rinnovo, riportare due nominativi di ditte operanti nel Vostro stesso settore, che possono fornire referenze su di Voi.

23. ALTRE ASSICURAZIONI

- (a) Altri Assicuratori hanno disdetto o rifiutato di stipulare o di continuare una qualsiasi assicurazione con Voi?
In caso affermativo esprimete le ragioni
- (b) Siete già stati assicurati in precedenza?
In caso affermativo dichiarate con chi, contro quali rischi e per quale somma.
- (c) Avete attualmente in corso altre assicurazioni su tutti o parte degli enti per i quali richiedete la copertura?
In caso affermativo specificate compagnia, n° di polizza, somma assicurata, rischi coperti e possibilmente, allegate fotocopia completa delle polizze in corso.

(a)

(b)

(c)

24. ALTRE CIRCOSTANZE RILEVANTI

Esistono altre circostanze a Vostra conoscenza che non avete ancora dichiarato e che siano rilevanti ai fini della reale e completa configurazione del rischio?

Il presente documento, costituito da 8 fogli, stampati su n.8 facce, completati in ogni loro parte e con gli allegati documenti richiesti, costituisce ad ogni fine ed effetto proposta scritta di assicurazione, che, in parziale deroga all'Art.1887 del Codice Civile, non vincola il Proponente alla stipulazione del contratto definitivo

Il Proponente, con la sottoscrizione del presente atto riconosce la completezza e conformità al vero delle dichiarazioni rese. Afferma di essere consapevole che tutte le dichiarazioni che precedono costituiscono elemento essenziale del contratto definitivo, di cui fanno parte integrante, in quanto esse sole sono idonee e consentono la esatta individuazione del rischio su cui si determina il consenso degli Assicuratori.

Per la corretta compilazione della presente Proposta, il Proponente potrà rivolgersi al seguente Broker approvato dalla Compagnia Assicuratrice:
MAG

.....
Data di compilazione

.....
Firma del proponente con il timbro della Ditta